

Gli Avvocati dello Stato nella scienza giuridica italiana

*Michele Gerardo**

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. Contributo del primo Avvocato Generale Erariale, Giuseppe Mantellini, allo sviluppo del diritto amministrativo - 3. Oronzo Quarta - 4. Gian Domenico Tiepolo - 5. Adriano De Cupis - 6. Raffaello D'Ancona - 7. Salvatore d'Amelio - 8. Francesco Menestrina, uno dei protagonisti dell'“età d'oro” della procedura civile italiana - 9. Nicola Stolfi, organizzatore sistematico del diritto civile - 10. Gaetano Scavonetti - 11. Adolfo Giaquinto - 12. Avvocati dello Stato che collaborarono al Nuovo Digesto italiano (1937-1940) - 13. Salvatore Scoca, padre della democrazia - 14. Giuseppe Azzariti e Giuseppe Belli - 15. Nicola Catalano, padre del rinvio pregiudiziale d'interpretazione e apostolo del primato del diritto comunitario - 16. Dario Foligno - 17. Francesco Chiarotti - 18. Giuseppe Guglielmi - 19. Tommaso Tomasicchio - 20. Antonino Freni, grand commis e selettore di talenti - 21. Carlo Bafile - 22. Aldo Alabiso - 23. Pietro Pavone - 24. Pier Giorgio Ferri - 25. Ignazio Francesco Caramazza - 26. Conclusione.

1. Introduzione.

L'Avvocatura dello Stato, che si articola nell'Avvocatura Generale dello Stato con sede a Roma e nelle Avvocature Distrettuali dello Stato (in numero di 25 presso le sedi di Corte di Appello), è l'organo legale dello Stato e degli enti pubblici autorizzati ad avvalersi del suo patrocinio. È incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e difende in giudizio - in via organica ed esclusiva - i soggetti abilitati ad avvalersi del suo patrocinio; rende inoltre i pareri obbligatori per legge (es. negli atti di transazione) e quelli facoltativamente richiesti.

Il ruolo organico degli Avvocati e Procuratori dello Stato è composto da 443 unità (343 Avvocati e 100 Procuratori), delle quali sono attualmente coperte 392 unità.

L'Avvocatura dello Stato è un istituto con quasi 150 anni di vita, essendo stata creata nel 1876. Il suo atto di nascita può essere individuato nella emanazione del regolamento 16 gennaio 1876, n. 2914 (serie II) (1). Va precisato che con il R.D. 20 novembre 1930, n. 1483 si mutò la denominazione dell'Istituto da Regia Avvocatura Erariale in Avvocatura dello Stato.

L'Istituto ha mantenuto nel tempo una accentuata posizione di indipendenza funzionale. La selezione severa al fine dell'ingresso nell'Istituto ha consentito una gestione efficiente - nel rispetto del principio di economicità - del contenzioso, numeroso e variabile nel tempo (2).

(*) Avvocato dello Stato.

(1) Così: *L'Avvocatura dello Stato, Studio storico giuridico per le celebrazioni del centenario*, Istituto Poligrafico dello Stato, 1976, p. 258.

Nel primo trentennio dalla istituzione dell'Avvocatura dello Stato, gli Avvocati dello Stato sono stati scelti con chiamata diretta. *“Nei primi decenni, l'Avvocato generale ritenne che la esigenza di avvalersi prevalentemente di persone che già avessero dimostrato di possedere capacità ed attitudini professionali contrastasse con l'assunzione per concorso dei nuovi avvocati e procuratori, cosicché il personale dell'Avvocatura crebbe <<per cooptazione>>, con la diretta ingerenza dell'Avvocato generale medesimo”* (3). Nell'Italia liberale dell'epoca la scelta circa le persone da assumere è caduta su persone di elevato livello di qualificazione e con spiccate caratteristiche professionali forensi. Quando poi l'assunzione per concorso - in aggiunta alla chiamata diretta - venne prevista dalla legge e dal regolamento del 1907 (confermata con la legge 22 giugno 1913, n. 679), l'orientamento circa una pregressa esperienza forense ai fini della assunzione venne mantenuto, richiedendosi, ai fini della partecipazione al concorso, il pregresso esercizio effettivo della professione forense. Va evidenziato che - al fine di fugare sospetti di assunzioni amicali - il sistema della chiamata diretta era circondato da una serie di cautele atte a garantire la capacità professionale di chi veniva chiamato ad assumere la veste di Avvocato dello Stato, come anche la funzionalità dell'Istituto. Infatti: I) la chiamata era possibile per la metà dei posti vacanti in ciascun grado e in ciascuna classe del ruolo degli avvocati; II) potevano essere chiamati: a) laureati in giurisprudenza che avessero esercitato la professione di avvocato per almeno dieci anni o per sei anni quando fossero insegnanti effettivi di materie giuridiche in un Istituto governativo di istruzione superiore, quando avessero acquistato *“meritata fama nell'esercizio forense”*; b) magistrati che consentissero al passaggio di carriera (4). Un tale sistema è stato usato con accortezza e prudenza in situazioni particolari (ad esempio per sopperire ad esigenze di personale di sedi delle Avvocature distrettuali), ed ha consentito di scegliere specialmente magistrati, che poi non hanno smentito la fiducia loro accordata con la nomina (5). Il sistema della chiamata diretta è

(2) All'evidenza, le modificazioni e le trasformazioni dello Stato implicano il mutamento della tipologia del contenzioso che lo riguarda. Fino agli anni '60 del secolo scorso l'Avvocatura dello Stato trattava in prevalenza cause tributarie; negli anni '70 è esploso il contenzioso del lavoro; l'adesione sempre più convinta all'Unione Europea ha determinato un contenzioso interno conseguenza di inadempimenti ad obblighi comunitari; le nuove frontiere della responsabilità civile hanno determinato la nascita di nuovi tipi di responsabilità dello Stato (quale la responsabilità per omesso controllo del sangue trasfuso e per omessa vigilanza nell'attività bancaria, etc.); la stipula della Convenzione Europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo ha fatto germinare - a partire dal 2002 - le cause in tema di cd. legge Pinto in ordine al ristoro della ingiusta durata del processo.

(3) Così: *L'Avvocatura dello Stato, Studio storico giuridico per le celebrazioni del centenario*, cit., p. 265.

(4) Per tali aspetti: *L'Avvocatura dello Stato, Studio storico giuridico per le celebrazioni del centenario*, cit., pp. 264-266.

(5) Così: *L'Avvocatura dello Stato, Studio storico giuridico per le celebrazioni del centenario*, cit., p. 381.

stato confermato dall'art. 31 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (6) per essere poi eliminato con la L. 3 aprile 1979, n. 103.

La possibilità della cooptazione spiega l'alta mobilità delle professionalità chiamate a far parte dell'Istituto: si passava dalla magistratura ordinaria all'Avvocatura dello Stato e viceversa; analogamente poteva avvenire con riguardo al Consiglio di Stato. Oronzo Quarta, dopo dieci anni di magistratura giudicante, passò nei ranghi dell'Avvocatura dello Stato; dopo quindici anni trascorsi nell'Istituto (dal 1876 al 1891), rientrò nei ranghi della Magistratura, concludendo la sua carriera come primo Presidente della Corte di Cassazione (7). Achille Nucci, da Presidente del Tribunale di Napoli, venne chiamato direttamente alla carica di Avvocato Distrettuale di Napoli nel 1907, per poi rientrare in Magistratura nel 1922 (8). Adolfo Giaquinto venne chiamato direttamente alla carica di Avvocato Generale dello Stato nel 1938 da primo Presidente della Corte di appello di Roma, per poi rientrare nei ruoli della Magistratura nel 1945 quale presidente di sezione della Corte di Cassazione (9).

In modo costante, per tutta la storia dell'Avvocatura dello Stato, numerosi Avvocati dello Stato hanno approfondito, scientificamente, vari istituti e materie, a ciò stimolati dalla complessità e varietà del contenzioso, oltre che dagli interessi scientifici individuali.

Il presente studio si propone di ricordare figure che hanno dato un particolare contributo alla scienza giuridica italiana.

Già nel 1951, in occasione del 75° annuale della istituzione dell'Avvocatura dello Stato, sulla presente Rassegna venne pubblicato un articolo dell'Avvocato dello Stato Giuseppe Chicca, che - oltre ad esporre in sintesi i principi determinanti lo sviluppo storico dell'Istituto e le principali tappe della sua evoluzione fino all'ordinamento dell'inizio del secondo dopoguerra - recava una serie di cenni biografici su "*coloro che nel passato hanno onorato con la loro opera l'Avvocatura dello Stato ed hanno contribuito ad accrescerne il prestigio*" (10). Tali cenni biografici riguardavano Antonio

(6) "*Al posto di vice avvocato generale dello Stato ed a non oltre la metà dei posti vacanti in ciascun grado del ruolo degli avvocati dello Stato possono essere nominati, con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, per il vice avvocato generale inteso l'avvocato generale e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e per gli altri intesa la Commissione del personale:*

a) *i laureati in giurisprudenza che esercitino nel Regno la professione di avvocato da non meno di dieci anni, o da non meno di sei quando siano insegnanti effettivi di materie giuridiche in un Istituto governativo di istruzione superiore, e che abbiano acquistato meritata fama nell'esercizio forense;*

b) *i magistrati che consentano al passaggio. Questi potranno essere collocati nel grado immediatamente superiore a quello dal quale provengono*".

(7) Per tali dati: *L'Avvocatura dello Stato, Studio storico giuridico per le celebrazioni del centenario*, cit., p. 563.

(8) Per tali dati: *L'Avvocatura dello Stato, Studio storico giuridico per le celebrazioni del centenario*, cit., p. 562.

(9) Per tali dati: voce *Giaquinto Adolfo*, *Novissimo Digesto Italiano*, vol. VII, UTET, 1961, p. 836.

Cafaro, Giacomo Giuseppe Costa, Ernesto D'Agostino, Salvatore D'Amelio, Raffaello D'Ancona, Adriano De Cupis, Francesco Di Gennaro, Adolfo Giacinto, Francesco Lo Bianco, Giuseppe Mantellini, Gian Carlo Messa, Achille Nucci, Angelo Paoletti, Oronzo Quarta, Giuseppe Ricciardi, Gaetano Scavonetti, Gian Domenico Tiepolo e Giovanni Villa. Gli stessi cenni saranno poi ripresi - ed ampliati con riguardo alla platea degli Avvocati dello Stato - nel volume del Centenario dell'Avvocatura dello Stato (11), con apposita appendice (pp. 557-565).

2. *Contributo del primo Avvocato Generale Erariale, Giuseppe Mantellini, allo sviluppo del diritto amministrativo.*

Giuseppe Mantellini (1816-1885) è stato tra i maggiori esponenti del pensiero giuspubblicistico della seconda metà dell'Ottocento. Nel 1851, a soli trentacinque anni, fu nominato Avvocato Regio di Toscana; ricoprì la carica fino all'abolizione dell'Istituto, avvenuta nel 1862. Nel Regno d'Italia fu, dapprima, Direttore Generale del Contenzioso, poi Consigliere della Corte di Cassazione di Firenze, Consigliere di Stato e Parlamentare. Fu, infine, il primo Regio Avvocato Erariale del Regno d'Italia dall'istituzione dell'Avvocatura erariale nel 1876 alla morte avvenuta nel 1885.

Come studioso del funzionamento della pubblica amministrazione, fu autore di numerosissimi scritti, alcuni dei quali contribuirono ad alimentare il dibattito degli anni Sessanta-Ottanta su temi che hanno riguardato la rappresentatività della classe politica e i confini entro i quali il potere politico poteva e/o doveva estendere la propria azione senza ledere gli interessi del singolo cittadino.

Le sue opere hanno influenzato la riflessione sul diritto amministrativo, sulla sua tecnicizzazione e sul riconoscimento di uno statuto scientifico al diritto pubblico. Sono da segnalare, in particolare, i tre volumi su *I conflitti di attribuzione* (Firenze, G. Barbera editore, 1871-78) e i tre su *Lo Stato e il codice civile* (ibid., 1880-82).

Nel primo volume de *I conflitti di attribuzione*, dopo aver passato in rassegna lo stato della legislazione in vigore in alcuni paesi europei, si sofferma sulla legge del 20 marzo 1865 con cui in Italia, abolito il contenzioso amministrativo, la competenza in materia di conflitti riguardanti l'amministrazione passò al Consiglio di Stato. Proprio esaminando le sentenze consiliari, Mantellini dichiara l'inadeguatezza del nuovo sistema. Né mutò giudizio nel 1873 quando, nel secondo volume, prese in rassegna le sentenze più recenti. Nel

(10) G. CHICCA, *La evoluzione storica dei principii della soggezione alla giurisdizione e della difesa legale dello Stato*, in *Rass. Avv. Stato*, 1951, n. 1, pp. 1-38.

(11) Il già citato volume *L'Avvocatura dello Stato*, *Studio storico giuridico per le celebrazioni del centenario*, Istituto Poligrafico dello Stato, 1976.

terzo volume, del 1878, scritto a commento della legge del 31 marzo 1877 che attribuiva alla Cassazione di Roma la soluzione dei conflitti, valutava, invece, positivamente le innovazioni che la legge, accogliendo parzialmente le sue proposte, aveva introdotto.

Nei tre volumi de *Lo Stato e il codice civile* Mantellini espone in maniera sistematica le idee circa la funzione del diritto amministrativo nel sistema costituzionale italiano. Questi i contenuti essenziali dei tre volumi:

- *Lo Stato e il codice civile*, Volume Primo. Parte Prima, *Lo Stato persona e del Danno dallo Stato*; Parte Seconda, *Tributi e Asse Ecclesiastico*, G. Barbera editore, 1880, pp. 619.

All'inizio del libro, nella lettera all'editore Barbera, si legge: "*Avvocato erariale, ne serbo da trentasei anni il concetto di difensore dei contribuenti, ai quali dall'erario non si fa che prestare il nome alle liti*". Nell'introduzione viene evidenziato che allo Stato, salve specialità (frutto di regole espresse o di principi) (12), si applica il Codice Civile; l'autore rileva che "*Le obbligazioni, dice il codice all'art.1097, derivano dalla legge, da contratto e da quasi contratto, da delitto o quasi delitto. Lo stesso codice dimentica poi di trattare le obbligazioni derivanti da legge; e per lo Stato queste leggi [...] sono tante, da formare un codice più voluminoso del codice comune. [...]. Nei contratti le regole scritte nel codice si applicano all'amministrazione dello Stato subordinatamente alle leggi amministrative, di contabilità generale dello Stato, dei lavori pubblici ec. Né da tali leggi amministrative potrebbero sfuggire nell'applicazione all'amministrazione dello Stato le regole della negotiorum gestio e della condictio indebiti*" (p. 7); ancora "*I contratti che l'amministrazione fa cogli imprenditori d'opere, ad appalto o cottimo, si regolano col codice, ma più colle leggi di contabilità e dei lavori pubblici,*

(12) Questi principi, creativi spesso di una posizione di favore per lo Stato, hanno resistito fin quasi ai giorni d'oggi. Per lungo tempo (fino a Cass. S.U., 26 maggio 2015, n. 10798) si è ritenuto in giurisprudenza che affinché all'impovertito possa essere attribuito l'indennizzo ex art. 2041 c.c., è necessario che la P.A. abbia riconosciuto, anche implicitamente, l'utilità della prestazione svolta o che ne abbia tratto una qualche utilità. Ancora: per lungo tempo si è ritenuto che il procedimento contabile di spesa - con le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento - oggetto di esame del successivo capitolo, condizionasse la esigibilità della obbligazione dello Stato, in deroga all'art. 1183, comma 1, c.c. secondo cui "*Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice*"; e si è ritenuto altresì che la pendenza del detto procedimento, e in specie l'emissione dell'ordine di pagamento, inibisse la produzione degli interessi moratori - in quanto la pendenza giustifica la condotta dell'amm.ne ed esclude la imputabilità del ritardo nell'adempimento - e rendesse privo del requisito della esigibilità le obbligazioni pecuniarie ai fini della produzione degli interessi corrispettivi ex art. 1282, comma 1, c.c. secondo cui "*I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente*". Queste tesi non vengono più sostenute. Ciò in quanto le norme sulla contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali sul pagamento dei debiti della P.A. hanno valenza esclusivamente interna, regolando rapporti interorganici e non anche intersoggettivi.

coi capitolati generali e speciali” (p. 10); vi è poi la sintesi del pensiero dell’autore sulla materia: “È dunque vero che per lo Stato non può aversi e non si ha che uno speciale diritto civile, sia che si consideri nella persona, o nei beni, come nei diritti e nelle obbligazioni; o che nel definire i rapporti civili dello Stato coi privati, se non può, come non può, bandirsi il codice e men che mai la ragione del codice, è giuocoforza accompagnare al codice le leggi amministrative per derivarvi il principio che temperi con la pubblica la privata ragione. E appunto a questa dimostrazione è inteso il tema: lo Stato e il Codice civile; [...] Ma sia detto una volta per tutte. Diritto speciale è diritto singolare, che s’informa da causa di pubblica necessità o utilità, non privilegio che s’ispira da odio o favor di persona. Il privilegio è deviazione dal comune diritto, il gius singolare ne forma parte, con accomodare le più generali sue disposizioni a peculiari qualità, a condizioni di ceti o d’interessi: pupilli, soldati, studenti, cherici, donne, causa della dote, causa pia, causa liberale. Senza tener conto delle diseguaglianze soggettive, che dall’individuo distinguono l’ente morale, e però lo Stato (l’ente morale per eccellenza) le comuni definizioni di gius civile tanto discorderebbero dalla ragione del codice, quanto maggiore ne apparisse la letterale concordia. Sono diseguaglianze che eguagliano” (pp. 13-14).

Il volume tratta dello Stato persona, sia come ente politico che come persona civile, cioè nel possesso dei beni, nei contratti, nel convenire o nell’esser convenuto in giudizio (duplice persona dello Stato); vi sono espone le varie teorie dello Stato a partire dai pensatori greci e romani, medioevali e moderni. Quindi si espone il danno cagionato dallo Stato, sia in relazione al fatto suo proprio che alle “male fatte” degli impiegati, con disciplina che si discosta, molto di più che in altra materia, dalla disciplina dettata dal codice per le relazioni private.

Segue poi la materia della legislazione tributaria, dove lo Stato impone obbligazioni civili, anziché assumerle, verso i contribuenti; viene espone la disciplina dei tributi diretti (sui terreni, sui fabbricati, volture catastali, ricchezza mobile, tassa di manomorta, tassa sul macinato) e dei tributi indiretti (le sette tasse: registro, bollo, di circolazione e sui capitali di società, concessioni governative, ipotecarie, spese di giustizia, proventi diversi).

Il volume si conclude con l’esposizione delle leggi e della giurisprudenza sull’asse ecclesiastico, a partire dalla fondamentale legge del 1871 sulle garantigie della Santa Sede.

• *Lo Stato e il codice civile*, Volume Secondo. Parte Terza, *Beni e Contratti dello Stato*, G. Barbera editore, 1882, pp. 705.

Il libro parla dei beni dello Stato, secondo la dicotomia beni pubblici e beni patrimoniali. I beni pubblici vengono distinti in: I) cose pubbliche (lido del mare, porti, seni e spiagge; strade; fiumi e torrenti; porte, mura, fosse, bastioni delle piazze da guerra e delle fortezze); II) cose fatte pubbliche per l’uso: cose

pubbliche per destinazione, quali statue ed immagini situate in pubblico, legati *ad patriam*, biblioteche, gallerie, musei in fedecommesso; oggetti d'antichità; proprietà letteraria; invenzioni e scoperte; III) cose fatte pubbliche dalla legge (miniere e saline); IV) pesca e caccia; V) usi civici.

Vi è poi la disciplina degli acquisti dello Stato, sia con mezzi di diritto pubblico che di diritto privato: trattati internazionali, pubblici prestiti, espropriazioni per pubblica utilità, arruolamenti militari e civili, concessioni governative (concessioni unilaterali e concessioni - contratti), contratti sia di forniture che di lavori pubblici.

Si chiude con la disciplina dei contratti, alla luce della legge e del regolamento di contabilità, con trattazione della capacità di contrarre in nome dello Stato, delle forme e degli effetti dipendenti da leggi amministrative.

• *Lo Stato e il codice civile*, Volume Terzo. Parte Quarta, *Dei giudizi dello Stato*, G. Barbera editore, 1882, pp. 543.

Nel volume viene esposta la disciplina dell'amministrazione in giudizio a mezzo degli avvocati erariali, con ampia premessa storica nell'ambito della quale l'autore evidenzia che *"In Roma si facevan sentire l'impero e la giurisdizione, poco o niente la gestione; come ora in Inghilterra, dove lo Stato impera, poco governa e anche meno amministra; differentemente che in Francia, dove l'amministrazione si mescola in tutto, su cui delibera essa stessa, agisce e giudica, per autorità consultive, per autorità agenti, e per autorità giudicanti. E anche in Italia siamo su quella via della molta ingerenza dell'amministrazione o del governo, sebbene per le sue contestazioni l'amministrazione italiana non abbia giudici propri come la francese"* (p. 4). L'autore, a volo d'uccello, fa una sintesi mirabile dei caratteri dello Stato "amministrativo" nelle principali esperienze giuridiche, in una fase storica (1882) nella quale in Italia non vi era un giudice amministrativo, dovendosi attendere il 1889 per la creazione della IV sezione del Consiglio di Stato.

Trattando dei precedenti storici degli avvocati erariali, vengono evocate le figure più suggestive. Si enuncia che: *"Papiniano è l'antistes juris degli avvocati erariali; il maestro che hanno preso ad esempio"* (p. 27) (13).

Si prosegue con la trattazione dei giudici dell'amministrazione, tra cui la Cassazione di Roma, la Corte dei conti e le giurisdizioni speciali. Si tratta poi delle peculiarità delle cause dell'amministrazione. Vengono, in chiusura, riportati alcuni casi di giurisprudenza amministrativa.

Dedicata alla giustizia amministrativa fu l'ultima opera (*Papiniano*, Roma 1885), scritta come strenna del capodanno 1885 a uso degli impiegati erariali, cui l'autore proponeva il modello del giurista romano Papiniano.

(13) Proseguendo nella carrellata: *"Consulente della Corona inglese, Attorney general, fu primo Francesco Bacone"* (p. 29); Grozio fu avvocato fiscale in Olanda (p. 29); Francesco Maria Costantini fu avvocato fiscale della Camera capitolina, eletto da Papa Clemente XI (p. 31).

Oltre a ciò, quasi a dimostrazione di quella ecletticità degli avvocati regi, egli scrisse di economia e di finanza, forte della sua esperienza di consulente della Banca Toscana (14).

Nella veste specifica di Avvocato Generale redasse le prime relazioni periodiche sullo stato del contenzioso. La pubblicazione delle relazioni periodiche dell'Avvocato Generale Erariale, poi dello Stato, è proseguita con cadenza annuale e poi pluriennale, per un secolo, fino al 1980 (15). La relazione per l'anno 1878 descrive il consultivo e il contenzioso curato dalle otto Avvocature, una generale (quella di Roma) e sette erariali (quelle di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia). Accanto a dati statistici vi sono anche riflessioni ricostruttive; fino al 1923 - anno in cui venne unificata la Corte di Cassazione civile a Roma - vi erano le Corti di Cassazione regionali ubicate presso le ex capitali degli Stati preunitari (Torino, Firenze, Roma, Napoli e Palermo). Giuseppe Mantellini, nella citata relazione (p. 10) evidenzia che *“cinque Corti regolatrici, quante se ne hanno in Italia, sono un anacronismo che ha durato troppo, col non potersi a meno d'averne, come se ne hanno, tali effetti che non tornano a onore della istituzione e non edificano la giustizia”*.

Le relazioni periodiche dell'avvocato Generale - ricognitive dello stato del contenzioso delle amministrazioni statali - erano molto apprezzate dai pratici e dagli studiosi della contabilità di Stato. Basti evidenziare che, in un diffuso manuale di contabilità di Stato (16), le relazioni quinquennali dell'Avvocatura erano la fonte principale di cognizione.

È stato rilevato che *“Ebbe un'alta concezione dello Stato, di cui difese con passione, quasi mistica, le prerogative e gli interessi. Dalla sua opera il diritto pubblico interno trasse indirizzo e sistema. L'Istituto dell'Avvocatura erariale, già Avvocatura dello Stato, si elevò per suo merito a principale organo della vita giuridica dello Stato”* (17).

3. Oronzo Quarta.

Oronzo Quarta (1840-1934) entrò in Magistratura nel 1863, ma nel 1876 fu uno dei primi ad affiancare Mantellini nella creazione e formazione dell'Avvocatura erariale. Profondo conoscitore di ogni ramo del diritto, che pa-

(14) Per tali dati: A. CHIAVISTELLI, voce *Mantellini Giuseppe*, in *Dizionario Biografico degli Italiani* - Volume 69 (2007), Istituto dell'Enciclopedia Treccani ed altresì *L'Avvocatura dello Stato, Studio storico giuridico per le celebrazioni del centenario*, cit., pp. 237-238.

(15) In specie: relazioni per l'anno 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, per gli anni 1884-1885, 1888-1899, 1899-1900, 1900-1901, 1901-1904, per l'anno 1907, 1908, 1909, 1910, per gli anni 1912-1925, 1926-1929, 1930-1941, 1942-1950, 1951-1955, 1956-1960, 1961-1965, 1966-1970, 1971-1975, 1976-1980.

(16) A. BENNATI, *Manuale di contabilità di Stato*, XII edizione, Jovene editore, 1990.

(17) Così: F.P. GABRIELI, voce *Mantellini Giuseppe*, in *Nuovo Digesto Italiano*, vol. VIII, UTET, 1939, p. 116.

droneggiava con assoluta sicurezza nei suoi poliedrici aspetti, studiò in particolare il diritto tributario, che allora muoveva i primi passi; il suo *Commento alla legge sulla Imposta di Ricchezza Mobile* è opera che non soltanto ha informato di sé tutti gli studi di quel periodo in materia, e le stesse manifestazioni giurisprudenziali, ma è restato per gran tempo modello insuperato e fonte inesauribile di esame. Quarta rimase in Avvocatura quindici anni, poi nel 1891 rientrò in Magistratura: nel 1904 Procuratore Generale di Corte di cassazione di Roma, e senatore, raggiunse nel 1911 la più alta carica della Prima presidenza della Corte di cassazione di Roma (18).

Lo “*Studio sulla legge dell’imposta di ricchezza mobile*”, 1889, Tipografia della Camera dei Deputati - Roma, si articola in due volumi (volume I: pp. 1-1086; volume II, parte I: pp. 1087-1796).

L’opera costituisce una esposizione monumentale - redatta come precisa nell’ “*Avvertenza*” a pag. 3 “*Quale avvocato erariale, e più ancora qual componente della Commissione centrale*” - della più importante imposta diretta dell’epoca, con lo scopo di “*raccogliere coordinare e raffrontare i non poche atti legislativi e regolamentari emanati dal 1864 sino ad oggi in Italia; a chiarire la lettera di ciascuna disposizione del testo unico e levarne il concetto preciso, con applicazione alle più importanti contingenze di fatto già verificate, o che possono verificarsi, consultando all’uopo tutti i lavori preparatorii relativi, e tenendo a guida i fondamentali principii di diritto tributario, gl’insegnamenti della dottrina non meno che gli autorevoli responsi dell’ordinaria e della amministrativa Magistratura; ad esaminare infine, se la legge attuale, o quanto alle sue modalità, o quanto al suo contenuto, debba essere in qualche parte ritoccata*” (pag. 4 dell’ “*Avvertenza*”).

Dopo una introduzione storica e una esposizione delle tecniche di interpretazione, vi è il commento alla legge dell’imposta di ricchezza mobile (R.D. 24 agosto 1877, n. 4021 che approvò il testo unico delle leggi d’imposta sui redditi della ricchezza mobile e regolamento del 24 agosto 1877). Ogni articolo della legge è seguito dal sommario del commento e dal commento. Si inizia a pag. 56 con l’art. 1: “*È stabilita un’imposta sui redditi della ricchezza mobile nell’aliquota uniforme del dodici per cento*”; poi vi è il sommario degli otto paragrafi del commento, quindi segue il commento; nel 1° paragrafo di commento si precisa che “*le imposte sono il prelevamento operato dallo Stato sulla fortuna, o sul lavoro lucrativo dei cittadini, per provvedere ai bisogni della sociale comunanza*” (pp. 56-57); sono imposte dirette quelle che “*investono relazioni permanenti, come l’esistenza, la possessione, il godimento durevole di un oggetto*” (pag. 57).

(18) Per tali dati: G. CHICCA, *La evoluzione storica dei principii della soggezione alla giurisdizione e della difesa legale dello Stato*, cit., pp. 31-32.

4. Gian Domenico Tiepolo.

Gian Domenico Tiepolo (1832-1904), dopo essere entrato in Magistratura passò negli uffici del contenzioso, ove fu chiamato da Mantellini a far parte del primo nucleo della nascente Avvocatura Erariale; fu poi sostituito Avvocato Generale Erariale, per diventare Avvocato Generale Erariale (1897-1903).

Si ricordano di lui: *Commento alle leggi sull'Asse ecclesiastico, Conflitti di attribuzione, Acque pubbliche e diritti demaniali*, un volume sulle acque pubbliche e notevoli scritti di giustizia amministrativa (19).

"I suoi scritti e le sue monografie - Commento alle leggi sull'Asse ecclesiastico, Conflitti di attribuzione, Acque pubbliche e diritti demaniali, per citarne alcuni - testimoniano del suo fecondo lavoro pure in questo campo: indagine severa, profondità scientifica, logica irrefutabile sono i pregi che maggiormente lo contraddistinguono, e che testimoniano delle sue qualità di studioso" (20).

5. Adriano De Cupis.

Adriano De Cupis (1845-1930) fu tra i primi giovani funzionari amministrativi che entrarono a far parte dell'Avvocatura dello Stato nel 1877, assegnato a Palermo, prima, e a Roma in secondo tempo. Vice avvocato nel 1892, le sue notevoli qualità gli valsero la nomina a Consigliere di Stato. Collocato a riposo il Tiepolo nel 1904, Adriano De Cupis venne chiamato alla successione reggendo l'Istituto fino al 1913.

Profondo conoscitore di ogni attività amministrativa, la sua fama di studioso - già nota per taluni studi in tema di competenza e di giurisdizione e di espropriazione per pubblica utilità - resta soprattutto legata a quella opera sulla *Contabilità di Stato* di cui egli, per primo, seppe dare una compiuta visione, attraverso un'organica trattazione della materia, che non soltanto valse a fissare i principi generali in un allora ignoto settore della amministrazione della cosa pubblica, ma costituì per molti anni un modello insuperato cui si continuava ad attingere (21).

L'esatto titolo dell'opera maggiore del De Cupis è *Legge sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale (Testo unico approvato con R.D. 17 febbraio 1884, n. 2016) annotata dall'Avvocato Adriano De Cupis seguita dal relativo regolamento*, II edizione, Unione Tipografica Editrice - Torino, 1899, pp. 1027. L'opera è un commento alla legge

(19) *L'Avvocatura dello Stato, Studio storico giuridico per le celebrazioni del centenario*, cit., p. 565; G. PALEOLOGO, *La prima Quarta Sezione*, p. 4, in *Studi per il centenario della Quarta Sezione*, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1989.

(20) Così: G. CHICCA, *La evoluzione storica dei principii della soggezione alla giurisdizione e della difesa legale dello Stato*, cit., p. 33.

(21) Per tali dati: G. CHICCA, *La evoluzione storica dei principii della soggezione alla giurisdizione e della difesa legale dello Stato*, cit., p. 28.

di contabilità e si dipana in articoli della legge seguiti dal sommario del commento e dal commento.

6. Raffaello D'Ancona.

Raffaello D'Ancona (1864-1933) entrò nell'Avvocatura dello Stato nel 1893 per divenire nel 1913 Sostituto Avvocato Generale. Dopo trent'anni di permanenza nelle file dell'Avvocatura dello Stato, nel 1919 passò in Magistratura quale consigliere della Corte di cassazione, divenendo Primo presidente della Corte di appello di Ancona e poi presidente di sezione presso la Corte Suprema.

La preparazione giuridica dello studioso e del cultore di diritto romano si era venuta affinando con lo studio assiduo del diritto pubblico; elevatissimo fu il contributo da lui per lunghi anni prestato alla indagine giuridica, specialmente nel campo tributario, sia nella sfera contenziosa che in quella consultiva.

Vanno ricordate, fra l'altro, una monografia sul concetto di dote nel diritto romano (*"Il concetto della dote nel diritto romano: studio storico-giuridico"*, Firenze, 1889) e la traduzione del commentario del Gluck alle Pandette - libri XXII, XXIV e XXVI (*Commentario alle Pandette di Federico Glück*; tradotto ed annotato da Raffaello D'Ancona, Milano, Società editrice libraria, 1898) (22).

7. Salvatore d'Amelio.

Salvatore D'Amelio (1867-1928), Sostituto Avvocato Generale Erariale nel 1908, Avvocato Distrettuale di Milano nel 1914; nello stesso anno 1914 passò in Magistratura, divenendo primo presidente di Corte d'Appello e poi Presidente del Tribunale superiore delle acque.

Lasciò una ricca serie di scritti, di cui quelli giovanili, del decennio 1885-1905, in prevalenza dedicati a questioni sociologiche; quelli del periodo successivo, sparsi in un gran numero di riviste, attinenti in particolare a problemi concreti che gli poneva la sua attività di avvocato dello Stato; quelli dell'età matura rivolti a questioni generali di diritto pubblico: carattere di pubblicità degli enti autarchici, istituzioni di beneficenza, capacità degli enti di fatto, configurazione dell'eccesso di potere, responsabilità dello Stato, ecc.

La sua benemerita maggiore consiste nell'essere stato il promotore, nel 1909, della *Rivista di diritto pubblico*, di cui restò direttore attivo ed efficace fino alla morte, contribuendo così alla rinascita degli studi di diritto pubblico in Italia. Giurista di larga cultura classica e letteraria, scrisse anche *Odierni problemi del diritto pubblico in Dante*, Roma, 1926 (23).

(22) Per tali dati: G. CHICCA, *La evoluzione storica dei principii della soggezione alla giurisdizione e della difesa legale dello Stato*, cit., pp. 27-28.

(23) Per tali dati: voce *D'Amelio Salvatore*, *Novissimo Digesto Italiano*, vol. V, UTET, 1960, p. 109.

L'opera principale è sicuramente *La beneficenza nel diritto italiano*, II edizione (riveduta ed aggiornata rispetto alla prima edizione del 1909), Tipografia delle mantellate - Roma, 1928, pp. 960. Il testo costituisce una descrizione esaustiva della complessa e importante materia della beneficenza e dell'assistenza. Contiene i cenni storici delle leggi sull'assistenza e beneficenza (con esame dettagliato di quelle degli Stati preunitari), i testi delle leggi vigenti coordinati e unificati (in primo luogo la fondamentale L. 17 luglio 1890, n. 6792 sulle Opere Pie, c.d. legge Crispi, ed i regolamenti del 1891) e la glossa alla legislazione vigente. La glossa consiste in un ampio commento - oltre 600 pagine - alla normazione in materia, con esposizione di quella relativa alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (c.d. IPAB), agli amministratori e all'amministrazione e contabilità delle IPAB, alla tutela dinanzi all'autorità giurisdizionale e amministrativa, alla vigilanza e ingerenza governativa sulle IPAB, alle modifiche statutarie e vicende soggettive delle IPAB e all'esercizio dell'assistenza e beneficenza, specie quella ospedaliera. Non viene trascurato qualche accenno o richiamo alle scienze sociali.

8. *Francesco Menestrina, uno dei protagonisti dell'“età d'oro” della procedura civile italiana.*

Francesco Menestrina (1872-1961), giurista trentino, si laureò all'Università di Graz il 27 ottobre 1896. Nel 1898 ottenne una borsa di perfezionamento per prepararsi alla libera docenza di Diritto processuale civile presso la cattedra in lingua italiana all'Università di Innsbruck: studiò perciò a Roma, a Vienna ed a Lipsia (con Adolf Wach), e conobbe i giuristi Giuseppe Chiovenda e Albrecht Mendelssohn-Bartholdy.

Nel 1895 entrò nell'Avvocatura dello Stato del Regno d'Italia, divenendo poi Avvocato Distrettuale dello Stato, prima a L'Aquila e poi a Trieste. Restò nell'Istituto fino al pensionamento, nel 1942.

Cultore di storia giuridica e di storia locale, partecipò attivamente alla fondazione nel 1919 della Società di Studi Trentini, di cui fu presidente in due diversi periodi. Ormai in pensione, nel secondo dopoguerra ebbe un ruolo importante nella messa a punto del progetto di Statuto autonomo della nuova regione Trentino Alto Adige (24).

Preparò, nel 1901, il lavoro *“L'accessione nell'esecuzione. Un contributo alla teoria del cumulo processuale”*, accolto a Innsbruck con il massimo dei voti; con esso il Menestrina apportò un contributo notevolissimo e fecondo di risultati, anche sul piano della futura legislazione, alla teoria del cumulo pro-

(24) Per tali dati: G. ROSSI, *Francesco Menestrina, storico e giurista, protagonista della vita culturale e politica nel Trentino del XX secolo*, in *Studi trentini di scienze storiche*. Sezione prima (ISSN: 0392-0690), 88/4 (2009), pp. 961-990.

cessuale soggettivo, scoprendo, per la prima volta al di fuori dell'ipotesi del "consorzio" (l'unica fino ad allora rilevata nella letteratura), ipotesi di aggruppamento di parti comprensive oltre che dei creditori istanti in una esecuzione speciale anche dei creditori insinuatisi nel concorso fallimentare. Su questa opera così si espresse, nel 1905, la Commissione giudicatrice del concorso per professore ordinario alla cattedra di procedura civile ed ordinamento giudiziario nella R. Università di Napoli: "*La Commissione riconosce che questa opera del Menestrina è un contributo notevolissimo alla storia ed alla trattazione generale del processo esecutivo. Condotta con metodo rigorosamente scientifico, penetrata da un acuto spirito critico, essa, con grande padronanza della dottrina e della storia, sistema in una sintesi felice i rapporti processuali reciproci dei creditori nella istanza esecutiva. Il trattato del Menestrina mutua ad un diritto straniero (l'austriaco) le norme positive che costituiscono la materia, su cui esso logicamente si svolge; ma non è estraneo al nostro, al quale essi si riporta con assidua comparazione, ed alla cui storia efficacemente contribuisce mercè pregiate indagini sugli statuti italiani*" (25).

In seguito poi ad esame orale, il 1° novembre 1901 venne nominato libero docente di diritto processuale civile ed esecutivo. In quell'anno, a causa degli incidenti fra studenti trentini e studenti tedeschi, non riuscì a tenere la prolusione su "*L'influenza dei diritti latini nella legge austriaca di procedura civile*", che comunque lesse successivamente e pubblicò nella "Gazzetta dei Tribunali" di Vienna l'anno seguente.

Nel 1904 pubblicò "*La pregiudiziale nel processo civile*". Intensificò gli studi e pubblicò due lunghi saggi: "*Giandomenico Romagnosi a Trento (1791-1802)*" in "Tridentum" (1908-1909), raccolto anche in volume, e "*Il processo civile nello Stato Pontificio*" nella "Rivista italiana per le scienze giuridiche" di Torino (1908).

Nel 1910 vide la luce nella "Gazzetta dei Tribunali" di Vienna (a cui collaborò anche successivamente) il saggio "*Il processo civile nella pratica dei giudizi trentini*" (uscito anche in tedesco nella "Rheinische Zeitschrift für Zivil und Prozessrecht"); nel 1911 uscì nella "Rivista di diritto civile" di Milano il saggio "*Nel centenario del codice civile generale austriaco*" e nel 1913 venne pubblicato nel volume di studi in onore di Adolf Wach il contributo "*Il codice giudiziario barbacoviano (1788)*".

Collaborò, con pregevoli articoli, a diverse riviste nazionali e internazionali di diritto, soprattutto la "Rivista di diritto processuale civile" di Padova diretta da Giuseppe Chiovenda e Francesco Carnelutti (26), ma anche "Il Foro

(25) Giudizio riportato in F. CIPRIANI, *Storie di processualisti e di oligarchi*, Giuffrè, 1991, p. 486.

(26) Tra i contributi maggiori: F. MENESTRINA, *Il foro generale dell'erario*, in *Rivista di Diritto processuale civile*, I (1924), parte I, pp. 297-318; ID., *Passaggio in giudicato della sentenza di primo grado*, in *Rivista di Diritto processuale civile*, V (1928), parte II, pp. 202-222; ID., *L'avvocatura dello*

delle Nuove Provincie” di Padova (27), la “Rassegna bibliografica delle scienze giuridiche”, “Giurisprudenza italiana” (28), “Zeitschrift für deutschen Civilprozess” e “Zentralblatt für die Juristische Praxis”.

Collaborò all’ “Enciclopedia delle scienze, lettere ed arti” dell’Istituto Treccani con le voci “*Azione civile*” e “*Barbacovi, Francesco*” (1930). Inoltre collaborò al “Nuovo Digesto Italiano” della UTET con le voci “*Nuove Provincie*” (1938) (29) e “*Proroga di giurisdizione e di competenza*” (1940) (30), ed al “*Commento al nuovo Codice di procedura di civile*” diretto per la UTET da Mariano D’Amelio con il commento agli articoli 41-68 (1943) (31). Dal 1935, intanto, per tre volte da Padova gli venne proposta la cattedra di procedura civile che era stata lasciata da Carnelutti.

A Padova tenne i corsi di storia generale del processo civile e di processo di cooperazione nei suoi vari stadi nel 1938-39 e diritto processuale civile nel 1939-40 (frutto di tale impegno sono le “*Lezioni di diritto processuale civile*” riassunte da Silvia Furlanelli e pubblicate dal G.U.F. di Padova nel 1939); a Venezia, dal 1938 al 1942, tenne lezioni di diritto processuale civile (raccolte poi in “*Diritto processuale civile. Riassunto delle lezioni...*”, a cura del G.U.F. di Venezia, 1943).

Fece parte, sino agli anni '50 inoltrati, di diverse commissioni provinciali relative a usi civici (1949-1950), urbanistica e piani regolatori (1950-1951), tutela delle bellezze naturali e del paesaggio (1951); contribuì al dibattito sul regime delle acque, all’elaborazione di un progetto di nuova legge tavolare (1953-1954) e fornì vari pareri legali a Provincia e Regione (32).

Il contributo più importante di Menestrina alla scienza giuridica italiana è contenuto nella pubblicazione del 1904 “*La pregiudiziale nel processo civile*” (33), sotto l’impero del codice di procedura civile del 1865. Nel testo l’autore con riguardo alle questioni pregiudiziali - intese come antecedenti logici, il cui esame si impone al giudice al fine di pervenire all’esame dell’oggetto della domanda, che costituisce lo scopo dialettico del processo - opera

stato in Italia e all’estero, in *Rivista di Diritto processuale civile*, VIII (1931), parte I, pp. 201-233; ID., *Il processo davanti a giudice incompetente e la condanna delle spese*, in *Rivista di Diritto processuale civile*, XVI (1937).

(27) F. MENESTRINA, *L’azione di sindacato nelle terre redente*, in *Il Foro delle Nuove Provincie*, VIII (1929), pp. 274-283.

(28) F. MENESTRINA, *La notificazione del ricorso per cassazione alle amministrazioni statali*, in *Giurisprudenza Italiana e la Legge*, vol. 89, 1937, I, coll. 409-416.

(29) F. MENESTRINA, *Nuove Provincie*, voce del *Nuovo Digesto Italiano*, vol. VIII, UTET, 1939, pp. 1179-1186.

(30) F. MENESTRINA, *Proroga di giurisdizione e di competenza*, voce del *Nuovo Digesto Italiano*, vol. X, UTET, 1939, pp. 779-780.

(31) F. MENESTRINA, *Commento al nuovo codice di procedura civile, Artt. 41-68*, nel *Commentario* diretto da MARIANO D’AMELIO, Torino 1943, pp. 215-325.

(32) Per tali dati: www.cultura.trentino.it.

(33) *La pregiudiziale nel processo civile*, Vienna, 1904, ristampato a Milano nel 1963.

la celebre distinzione in tre categorie: I) punti pregiudiziali, che ricorrono allorché l'antecedente logico non è controverso; II) questioni pregiudiziali in senso stretto, che ricorrono allorché l'antecedente logico è controverso; III) cause pregiudiziali, che ricorrono allorquando l'antecedente logico è controverso e accertato con sentenza assistita dall'autorità della cosa giudicata (*oo.cc.*, pp. 26, 123, 149).

A tale tricotomia si è uniformato l'art. 34 c.p.c. del 1942 (34), il quale, pur esaminando il problema sotto il più limitato profilo dello spostamento di competenza, pone in assai chiara evidenza che si ha accertamento incidentale (vale a dire l'antecedente logico si trasforma in causa pregiudiziale) non soltanto se una questione pregiudiziale è controversa, ma anche quando su di essa o per legge o per volontà delle parti si chiede l'accertamento con efficacia di giudicato (35).

Negli anni '10 del secolo scorso, Alfredo Rocco - nel fare il punto dopo mezzo secolo dalla proclamazione del Regno d'Italia - dichiarò che i migliori processualciviliisti erano Ludovico Mortara, Antonio Castellari, Giuseppe Chiovenda, Federico Cammeo e Francesco Menestrina (36). Menestrina fece parte, nel 1924, della Sottocommissione reale C per la riforma del codice di procedura civile, della quale era presidente Ludovico Mortara e vicepresidente Giuseppe Chiovenda. Componenti della Sottocommissione C erano quattro professori (Piero Calamandrei, Federico Cammeo, Francesco Carnelutti ed Enrico Redenti), un avvocato dello Stato (Francesco Menestrina), sei magistrati e tre avvocati (37).

La cifra dell'importanza del Menestrina quale studioso del processo civile è data dalla partecipazione nel 1927 alle onoranze per uno dei più importanti processualciviliisti dell'epoca, ossia Giuseppe Chiovenda (38), suo coetaneo e buon amico (39); in tale occasione scrisse un saggio sulla statistica giudiziaria (40).

Menestrina è stato uno dei protagonisti della procedura civile italiana in

(34) “(Accertamenti incidentali) Il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa a quest'ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui”.

(35) Per tali rilievi: V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, vol. I, III edizione, Jovene, 1957, p. 113. Per tale contributo del Menestrina altresì: E. ALLORIO (diretto da), *Commentario del codice di procedura civile*, libro I, tomo I, UTET, 1973, p. 330.

(36) A. ROCCO, *La scienza del diritto privato in Italia negli ultimi cinquant'anni*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1911, I, p. 303.

(37) F. CIPRIANI, *Storie di processualisti e di oligarchi*, cit., p. 260.

(38) *Studi di diritto processuale in onore di Giuseppe Chiovenda nel venticinquesimo anno del suo insegnamento*, Cedam - Padova, 1927, pp. 850, a cura dei Professori ANTONIO CASTELLARI, PIERO CALAMANDREI, FRANCESCO CARNELUTTI, ENRICO REDENTI, ANTONIO SEGNI.

(39) F. CIPRIANI, *Storie di processualisti e di oligarchi*, cit., pp. 310-311.

(40) F. MENESTRINA, *La statistica giudiziaria civile in Italia*, op. cit., pp. 537-582.

un'epoca di giganti. I primi quarant'anni del Novecento sono stati una stagione eccezionale: accanto a Ludovico Mortara vi erano le tre C della procedura civile italiana, ossia Giuseppe Chiovenda, Francesco Carnelutti e Piero Calamandrei, per non parlare di Federico Cammeo e di Enrico Redenti. La procedura civile italiana faceva da guida al mondo, le opere di Chiovenda erano tradotte in spagnolo.

È stato rilevato che fu “*Fautore della riforma del processo nel senso della oralità e della concentrazione, mostrò tuttavia le mende del processo austriaco, che molti proceduristi italiani pensavano di prendere a modello*” (41).

9. Nicola Stolfi, organizzatore sistematico del diritto civile.

Nicola Stolfi (1877-1945) entrò in Magistratura nel 1901, nel 1914 passò alla Regia Avvocatura di Stato e fu nominato Avvocato Distrettuale prima a Venezia e poi a Firenze.

Fu libero docente di Diritto civile nella Regia Università di Torino e nella Regia Università di Napoli. Insegnò diritto corporativo e istituzioni di diritto privato nella Regia Università di Padova.

Fece parte di commissioni legislative e di commissioni internazionali per la legislazione sui diritti d'autore e sulla proprietà industriale.

L'opera maggiore è un trattato di *Diritto civile*, 9 voll., Torino 1919-1934.

Tra le opere principali: *Codice della proprietà letteraria ed artistica*, Firenze, 1928; *Diritto corporativo e diritto privato*, Roma, 1932; *La proprietà intellettuale*, II edizione, Torino, 1915; *I segni di distinzione personale (cognome, prenome, soprannome, pseudonimo, titoli nobiliari, e altri distintivi araldici)*, Napoli, 1905, oltre ad un centinaio di studi ed articoli in materia di regime delle acque pubbliche e private, di procedura civile, di ordinamento giudiziario, di notariato, di brevetti di invenzione, di diritto sindacale e corporativo. Notevoli gli studi in tema di radiofonia nei rapporti con il diritto civile. Alcune sue opere sono state tradotte in lingue estere (42).

La proprietà intellettuale è un trattato sulla materia in due volumi, che fu anche tradotto in francese (43). Il primo volume reca la prefazione di Leonardo Coviello; il secondo reca la prefazione di E.H. Perreau utilizzata per la traduzione francese dell'intero trattato (44).

Vi è la trattazione del regolamento giuridico della proprietà intellettuale, in uno a dottrina, giurisprudenza e convenzioni internazionali. Viene esposta:

(41) Così: F.P. GABRIELI, voce *Menestrina Francesco*, in *Nuovo Digesto Italiano*, vol. VIII, UTET, 1939, p. 422.

(42) Per tali dati: voce *Stolfi Nicola*, in *Nuovo Digesto Italiano*, vol. XII, 1, UTET, 1940, p. 907.

(43) *La proprietà intellettuale*, vol. I, II edizione, UTET, 1915, pp. 530; *La proprietà intellettuale*, vol. II, II edizione, UTET, 1917, pp. 782.

(44) L'opera in esame è stata inserita nella *Bibliothèque internationale de droit privé et de droit criminel* edita dalla Casa editrice Giard e Brière di Parigi nel 1915.

la storia della proprietà intellettuale, rivendicando a Venezia la priorità della protezione concessa con il sistema dei privilegi allora in vigore, non solo ad editori, ma anche a letterati, artisti e finanche a stranieri; la natura giuridica ed il fondamento della proprietà intellettuale (letteraria, scientifica ed artistica); i soggetti della proprietà intellettuale; l'oggetto della proprietà intellettuale (si questiona, tra l'altro, della tutelabilità delle fotografie, dei film, delle opere immorali, dei sermoni degli ecclesiastici nell'esercizio del loro ministero, delle lezioni dei professori); la durata dei diritti d'autore; le formalità prescritte per acquistare e conservare la proprietà letteraria; l'esercizio della proprietà intellettuale da parte dell'autore e dei suoi eredi; l'esercizio della proprietà intellettuale da parte degli aventi causa dell'autore (a mezzo, tra l'altro, del contratto di vendita e donazione del "*corpus mechanicum*", del contratto di edizione, del contratto di rappresentazione o di esecuzione); la tutela giuridica della proprietà intellettuale; i rapporti internazionali (Convenzione di Berna, Convenzioni americane, trattati particolari).

Stolfi ha dato alla trattazione della proprietà intellettuale forma accurata, limpida e concisa e ha prospettato con grande chiarezza le varie opinioni, per ogni questione presa in esame, criticando quelle che contrastano con le sue teoriche.

Opera monumentale è il trattato di *Diritto civile* in nove volumi per i tipi della UTET. Un unico autore illustra - in modo sistematico e non esegetico - tutto il diritto civile, con una esposizione piana, chiara, proporzionata, con inquadramenti storici e comparatistici e ampia bibliografia, per ogni argomento, nazionale e straniera. Questi i contenuti essenziali dei nove volumi:

- volume I, parte I: *Fonti, disposizioni preliminari e transitorie*, UTET, 1919, pp. 820 (45).

Vi è un'ampia trattazione della storia delle fonti del diritto civile italiano (pp. 221-563, con esposizione degli antichi diritti italici), della interpretazione e applicazione del diritto (pp. 564-753), con appendice riportante le leggi civili dei vari stati del mondo.

- volume I, parte II: *Il negozio giuridico e l'azione*, UTET, 1931, pp. 918 (46).

Vengono trattati i soggetti di diritto. In primo luogo le persone fisiche: principio e fine dell'esistenza delle persone, gli *status*, sede, differenze giuridiche tra gli uomini per: età, sesso, salute, condanne penali; registri di stato civile. Quindi le persone giuridiche. Infine gli enti di fatto (associazioni di fatto e comitati). Con riguardo alle associazioni di fatto si rileva che "*Il decreto Alfieri*

(45) Lucano tra i lucani, il volume è dedicato alla memoria di Emanuele Gianturco e Nicola Coviello, tutti nati ad Avigliano in Basilicata (Gianturco nel 1857, Coviello nel 1867, Stolfi nel 1877).

(46) Il volume è dedicato a Gaetano Scavonetti, Avvocato Generale dello Stato. Il testo della dedica, richiamando le parole di Maurice Maeterlinck: "*Vi dedico questo libro, che è, per così dire, opera vostra. Vi è una collaborazione più alta e più vera di quella della penna: è la collaborazione del pensiero e dell'esempio*".

del 26 settembre 1848 riconosce esplicitamente alle persone il diritto di associazione, che rientra tra i diritti pubblici subbiettivi” (pp. 374-375); viene rilevata - in coerenza con le acquisizioni dell’epoca - una differenza netta tra la persona giuridica e l’associazione di fatto: “*le persone giuridiche costituiscono un ente astratto, diverso dai membri che lo compongono. Invece nelle associazioni non vi è unità di subbietto, ma gli associati acquistano e si obbligano personalmente di fronte ai terzi. Di qui deriva, che soggetto passivo della liberalità è, nelle persone giuridiche, l’ente astratto; laddove nelle associazioni sono i singoli soci. Perciò in rapporto alle prime vale una liberalità devoluta allo scopo che esse si propongono di conseguire; in rapporto alle altre bisogna che siano determinate le persone cui sono fatte. Ed anche il patrimonio è diversamente concepito e regolato: nelle persone giuridiche, spetta all’ente astratto ed è indipendente da quello particolare dei membri; nelle associazioni, non vi è unità di patrimonio, il quale si considera comune a tutti i membri dell’associazione, sicché risente le influenze che i patrimoni di costoro subiscono*” (pp. 377-378). Circa la disciplina dell’ente di fatto, acclarata la inapplicabilità delle norme del codice civile in tema di società civili ed in tema di persone giuridiche, “*E poiché esso non è stato regolato dal Codice civile, non rimane che appigliarsi alle regole generali delle obbligazioni (art. 1103), e alla intenzione dei contraenti (art. 1131), non senza rilevare fin da ora, che in questa materia, uno dei principi regolatori deve essere quello consacrato nell’art. 1124 (47)*” (p. 380).

Vi è poi l’esposizione dell’oggetto di diritti (con le consuete distinzioni tra cose), dell’acquisto, modificazione e perdita di diritti (in questa sede è trattato il negozio giuridico) e delle difese giudiziarie dei diritti.

- volume II, parte I: *Il possesso e la proprietà*, UTET, 1926, pp. 715.

Il testo è stato tradotto in lingua bulgara. Vengono trattate: le tipologie del possesso; l’usucapione o prescrizione acquisitiva; la proprietà ed i suoi limiti; il condominio e la proprietà collettiva, come il compascolo (48); i modi di acquisto e le tutele.

- volume II, parte II: *I diritti reali di godimento*, UTET, 1928, pp. 626 (49).

(47) Secondo il quale “*I contratti debbono essere eseguiti di buona fede, ed obbligano non solo a quanto nei medesimi espresso, ma anche a tutte le conseguenze che secondo l’equità, l’uso o la legge derivano*”.

(48) “*Nel Medio Evo, perdurando la grande utilità dei pascoli, sorse l’opportunità, che i proprietari di fondi s’impegnassero al pascolo reciproco. Per consuetudine cioè o per tacito consenso, i detti proprietari dei fondi vicini mandarono i loro animali nel proprio fondo, sectis segetibus, per godere di eguale diritto per il fondo vicino. E siffatto diritto, che oramai si perde nella notte dei tempi, dura tuttora col medesimo carattere con quale nacque. Pertanto ne godono i proprietari di determinati fondi e solo per fondo determinati [...]. In Italia il compascolo vige tuttora in alcune province meridionali (Puglia e Calabria), e in Sicilia*” (pp. 355-356).

(49) Il volume è dedicato al Ministro della giustizia Alfredo Rocco “*artefice sommo del rinnovamento della legislazione italiana questo piccolo segno di grande stima e di devozione profonda*”.

Vengono esposte: le servitù personali (usufrutto, uso, abitazione); le servitù prediali; enfiteusi; superficie; diritti reali sotto leggi anteriori (oneri reali, usi civici e domini collettivi); diritti assoluti sopra beni giuridici immateriali (proprietà intellettuale e industriale).

- volume II, parte III: *I diritti reali di garanzia*, UTET, 1932, pp. 443 (50).

Vengono trattati i prelievi (51), i privilegi, i pegni e le ipoteche.

- volume III: *Le obbligazioni in generale*, UTET, 1932, pp. 528 (52).

Vengono esposte: le varie specie di obbligazioni; le fonti delle obbligazioni ossia i contratti, i quasi contratti (gestione di negozi, ripetizione dell'indebito), i delitti e quasi delitti, la legge; gli effetti delle obbligazioni; la trasmissione delle obbligazioni (successione nel credito, successione nel debito); l'estinzione delle obbligazioni.

- volume IV: *I contratti speciali*, UTET, 1934, pp. 643 (53).

Vi è l'esposizione di: donazione; compravendita; permuta; locazione; deposito e sequestro; comodato; precario; transazione; contratto estimatorio; contratti relativi al credito (mutuo, rendita fondiaria, rendita semplice, contratto vitalizio); anticresi; fideiussione; giuoco e scommessa; contratti relativi alle prestazioni umane (locazione di opere, contratto di appalto, contratto di trasporto, il mandato, la società, la mezzadria).

- volume V: *Diritto di famiglia*, UTET, 1921, pp. 869 (54).

Vi è l'esposizione di: matrimonio; rapporti personali tra i coniugi (con il principio cardine dell'epoca: il marito è il capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui); rapporti patrimoniali tra i coniugi (separazione dei beni con la disciplina della autorizzazione maritale; regime dotale; comunione dei beni; convenzioni matrimoniali); famiglia (azioni di stato, rapporti tra i coniugi e tra i genitori ed i figli); adozione; prole nata fuori dal matrimonio.

- volume VI: *Il diritto delle successioni*, UTET, 1934, pp. 777.

Vi è la trattazione istituzionale della materia, con esposizione degli istituti tipici dell'epoca quali la divisione dell'ascendente tra i discendenti (*divisio inter liberos*) e, in modo ampio, dei fedecommessi.

All'indomani della riforma codicistica del diritto civile - in collaborazione con il fratello Francesco - redasse, per i tipi della Casa editrice Jovene di Napoli un ampio commento al Codice Civile: *Il nuovo Codice Civile commentato*

(50) Il volume è dedicato "Al prof. Amedeo Giannini affettuosamente".

(51) "Dicesi che ha il diritto di prelievo o prelevamento colui che, avendo un diritto dominicale o un diritto reale sopra una cosa espropriata, può chiedere che sia separata a suo vantaggio la parte del prezzo ritratto dalla vendita forzata, corrispondente al valore della sua proprietà o del diritto reale. Da tale definizione discende, che chi gode del prelievo non entra in concorso coi creditori del debitore espropriato, ma preleva per sé solo e prima degli altri creditori la parte del prezzo che gli compete" (p. 22).

(52) Il volume è dedicato "Alla mia carissima mamma e alla santa memoria di mio padre".

(53) Il volume è dedicato "Alla mia Lillina 24 luglio 1933".

(54) Il volume è dedicato "Alla soave e cara memoria di mia moglie e di mia figlia Sina".

con i lavori preparatori - *La più recente giurisprudenza del vecchio e il nuovo codice - Le norme di attuazione*. Poté curare il commento solo dei primi tre libri (Libro I *Delle persone*, 1939, pp. 523; Libro II *Delle successioni*, 1941, pp. 571; Libro III *Della proprietà*, 1944, pp. 567) ed il tomo I del libro IV (*Delle obbligazioni*, 1949, pp. 295), essendo venuto meno ai vivi nell'anno 1945; la restante parte dell'opera venne completata da altri giuristi.

Per ogni articolo del codice è riportato il testo, se del caso la bibliografia, i lavori preparatori ed il commento.

Per il nuovo Digesto è stato autore dei seguenti lavori: voce *Capacità civile*, vol. II, 1937, pp. 758-772; voce *Capacità di agire*, vol. II, 1937, pp. 777-778; voce *Capacità giuridica*, vol. II, 1937, pp. 782-788.

10. Gaetano Scavonetti.

Gaetano Scavonetti (1876-1957) (55), entrato nell'Avvocatura Erariale nel 1906, divenne presto il più diretto collaboratore dell'Avvocato Generale Giovanni Villa, al quale successe nel 1921. Senatore del Regno nel 1929. Fu "costretto alle dimissioni nel 1938 per scarsa ortodossia politica" (56). Tornò alla vita pubblica nel dopoguerra come membro e poi Presidente dell'Alta Corte per la Regione siciliana; si ritirò da tale carica nel 1952.

Quale Avvocato Generale, riuscì nel breve volgere di un decennio a condurre in porto ben quattro radicali riforme di struttura dell'Istituto (quelle del 1923, 1925, 1930 e 1933), che fecero dell'Avvocatura dello Stato un organismo di alta efficienza e perfettamente sintonizzato con le esigenze e aspirazioni di legalità dell'azione amministrativa (57). È legato al suo nome l'accentramento presso l'Avvocatura dello Stato del patrocinio delle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e altresì l'istituzione del "Foro dello Stato" (art. 19 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2828) (58), in virtù del quale la trattazione delle cause che interessano le Amministrazioni deve avvenire, per la stragrande maggioranza, presso le Autorità giudiziarie della sede delle singole Avvocature.

(55) Scheda biografica alla voce *Scavonetti Gaetano*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. XVI, UTET, 1969, p. 684.

(56) Così: *L'Avvocatura dello Stato, Studio storico giuridico per le celebrazioni del centenario*, cit., p. 564.

(57) Per tali dati: *L'Avvocatura dello Stato, Studio storico giuridico per le celebrazioni del centenario*, cit., p. 564.

(58) "La competenza per territorio nelle cause nelle quali è parte una delle Amministrazioni dello Stato, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'art. 98 del Codice di procedura civile, spetta al Tribunale o alla Corte di appello del luogo dove ha sede l'ufficio della Regia avvocatura erariale nel cui distretto si trova il Tribunale o la Corte di appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l'Amministrazione dello Stato è chiamata in garanzia, la cognizione così della causa principale come dell'azione in garanzia è devoluta, sulla semplice richiesta dell'Amministrazione, con ordinanza del presidente, all'autorità giudiziaria competente a norma del comma precedente".

Opera principale: *L'equità della Pubblica Amministrazione*, Padova, 1933.

Fu altresì autore di due voci enciclopediche per il Nuovo Digesto italiano della UTET: della voce *Avvocatura dello Stato* (vol. II, 1937, pp. 69-78) e altresì della voce *Foro dello Stato* (vol. VI, 1938, pp. 100-103).

11. Adolfo Giaquinto.

Adolfo Giaquinto (1878-1971), entrato in Magistratura nel 1903, ne percorse tutti i gradi fino a quello di Primo presidente della Corte di appello di Roma. Fu avvocato generale presso la Corte di cassazione, ove si distinse per la limpidezza e precisione di pensiero nelle requisitorie nei processi civili. Fu Avvocato Generale dello Stato dal 1938 al 1945.

Fece parte della Commissione parlamentare per il Codice Civile e di quelle ministeriali per i Codici Civile e Procedura Civile. Fu nominato nel 1916 libero docente di diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione e insegnò presso l'Università prima di Napoli e poi di Roma.

Dedicò la sua attività a molte istituzioni e a compiti di giustizia: liquidatore degli usi civici a Napoli, componente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, della Commissione per la riforma delle legislazioni sulla espropriazione per causa di pubblica utilità. Fu infine, per molti anni Presidente della Commissione Centrale delle Imposte (59).

Sue opere principali sono: *Teoria generale della responsabilità e sua applicazione agli enti pubblici*, Santa Maria Capua Vetere, 1909; *La responsabilità degli enti pubblici*, Santa Maria Capua Vetere, in tre volumi, II edizione, 1912; *Della attività statale*, Napoli, 1915; *Lezioni di diritto amministrativo presso la R. Università di Roma*, Roma, 1938 (60). Con riguardo all'opera del 1909 sulla responsabilità degli enti pubblici è stato detto: "*Opera rivoluzionaria, forse, la sua, nel periodo in cui fu scritta; ma essa contiene in sé le basi ed il fondamento delle nuove teorie sulla responsabilità della Pubblica Amministrazione; ed ha di sé improntato tutti gli studi che successivamente si sono venuti svolgendo nella materia, ponendosi come una pietra miliare della giuspublicistica italiana*" (61).

Fu altresì autore di diverse voci enciclopediche per il Nuovo Digesto italiano della UTET: della voce *Contratto amministrativo* (vol. IV, 1938, pp. 92-97), della voce *Contributo di miglioria* (vol. IV, 1938, pp. 152-155), della voce *Diritto amministrativo* (vol. IV, 1938, pp. 888-893), della voce *Diritto pub-*

(59) Dati riportati sulla *Rass. Avv. Stato*, 1971, p. 2 nel riportare la notizia del Suo decesso.

(60) Per tali dati: voce *Giaquinto Adolfo*, *Nuovo Digesto Italiano*, vol. VI, UTET, 1938, p. 259 ed altresì voce *Giaquinto Adolfo*, *Novissimo Digesto Italiano*, cit., 836.

(61) Così: G. CHICCA, *La evoluzione storica dei principii della soggezione alla giurisdizione e della difesa legale dello Stato*, cit., p. 29.

blico (vol. IV, 1938, pp. 1191-1193) e della voce *Espropriazione per pubblica utilità* (vol. V, 1938, pp. 649-662).

12. *Avvocati dello Stato che collaborarono al Nuovo Digesto italiano (1937-1940).*

Tra le due guerre mondiali, dal 1937 al 1940, venne pubblicato - a cura Mariano D'Amelio, Primo Presidente della Corte di Cassazione, con la collaborazione di Antonio Azara, Presidente di Sezione della Corte di Cassazione - il Nuovo Digesto italiano, voll. I-XII (13 tomi), per i tipi della UTET, ossia la più importante enciclopedia giuridica dell'epoca. Opera completata in appena tre anni, a cinquanta anni dalla pubblicazione del primo volume del Digesto Italiano, enciclopedia metodica e alfabetica di legislazione, di dottrina e di giurisprudenza redatta sotto la direzione di Giuseppe Saredo e Luigi Luchini.

Al Nuovo Digesto hanno partecipato tutti i giuristi d'Italia; professori universitari, pratici del diritto, alti funzionari dei vari Ministeri tecnici. In totale oltre 600 autori hanno atteso alla redazione delle novemila voci dell'opera.

Tra i collaboratori dell'opera, con contributi significativi, vi sono stati numerosi Avvocati dello Stato che hanno spaziato in vari campi del diritto, con prevalenza - intuitivamente - nel diritto pubblico.

Di seguito si riporta il nominativo degli Avvocati dello Stato in uno al contributo prestato.

Con riguardo alle voci afferenti al diritto pubblico:

- Giuseppe Belli, Sostituto Avvocato dello Stato: voce *Parchi della rimembranza*, vol. IX, 1939, p. 446; voce *Parchi naturali*, vol. IX, 1939, p. 446; voce *Parere*, vol. IX, 1939, p. 451; voce *Passaggi a livello*, vol. IX, 1939, pp. 509-510; voce *Patente (Tassa di)*, vol. IX, 1939, p. 524; voce *Pomodori*, vol. IX, 1939, p. 1244; voce *Prenotazione*, vol. X, 1939, p. 193;

- Ernesto Chiomenti, Sostituto Avvocato dello Stato, voce *Impiegati ferroviari statali*, vol. VI, 1938, pp. 765-773;

- Carlo Dedin, Sostituto Avvocato dello Stato, voce *Prestiti pubblici*, vol. X, 1939, pp. 308-315; voce *Prestito a premio*, vol. X, 1939, pp. 330-333;

- Francesco Di Gennaro, Vice Avvocato dello Stato, voce *Demanio speleologico*, vol. IV, 1938, pp. 697-701;

- Gino Fornaci, Sostituto Avvocato dello Stato, voce *Anticipazioni e sovvenzioni*, vol. I, 1937, pp. 482-484;

- Luigi Malpeli, Sostituto Avvocato Generale dello Stato, voce *Ferrovie dello Stato*, vol. V, 1938, pp. 1066-1078.

Con riguardo alle voci afferenti al diritto civile:

- Gian Carlo Messa, Vice Avvocato Generale dello Stato, voce *Mutuo (diritto civile)*, vol. VIII, 1939, pp. 834-848;

- Giuseppe Azzariti, Sostituto Avvocato dello Stato, voce *Diseredazione*,

vol. IV, 1938, pp. 38-40; voce *Filiazione (diritto civile)*, vol. V, 1938, pp. 1136-1160; voce *Maternità (ricerca della)*, vol. VIII, 1939, pp. 217-218; voce *Paternità (ricerca della)*, vol. IX, 1939, pp. 527-533;

- Nicola Stolfi, Avvocato dello Stato, voce *Capacità civile*, vol. II, 1937, pp. 758-772; voce *Capacità di agire*, vol. II, 1937, pp. 777-778; voce *Capacità giuridica*, vol. II, 1937, pp. 782-788.

Nel diritto processuale civile vi sono le voci di

- Francesco Menestrina, Sostituto Avvocato Generale dello Stato poi Avvocato Distrettuale dello Stato: voce *Giattanza (giudizio di)*, vol. VI, 1938, pp. 260-261; voce *Mendelssohn Bartholdy Alberto*, vol. VIII, 1939, p. 421; voce *Nuove province*, vol. VIII, 1939, pp. 1179-1186; voce *Procedure bagattellari*, vol. X, 1939, pp. 612-613; voce *Proroga di giurisdizione e di competenza*, vol. X, 1939, pp. 779-780; voce *Wach Adolfo*, vol. XII, 2, 1940, p. 1149.

- Hanno riguardato invece varie branche del diritto le numerosissime voci redatte da Dario Foligno, Sostituto Avvocato dello Stato (62).

- Infine, siccome nelle opere enciclopediche solitamente la voce relativa a una data istituzione viene confezionata dal vertice della stessa, le voci relative all'Avvocatura dello Stato sono state redatte dall'Avvocato Generale dello Stato Gaetano Scavonetti. Si tratta della voce *Avvocatura dello Stato*, vol. II, 1937, pp. 69-78 e della voce *Foro dello Stato*, vol. VI, 1938, pp. 100-103.

13. Salvatore Scoca, padre della democrazia (63).

Una caratteristica degli Avvocati dello Stato, viepiù quelli rivestenti posizioni apicali, è stata quella di partecipare, in posizioni di primo piano, alla vita istituzionale del Paese. I primi Avvocati Generali, durante la carica, sono stati anche Ministri. Giacomo Giuseppe Costa - Avvocato Generale dopo Mantellini, dal 1885 al 1897 - fu Ministro di Grazia e Giustizia; Giovanni Villa - Avvocato Generale dal 1913 al 1921 - fu Ministro dei Trasporti e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri.

(62) Voce *Consiglio comunale*, vol. III, 1938, pp. 877-888; voce *Consiglio provinciale*, vol. III, 1938, pp. 918-919; voce *Erario*, vol. V, 1938, pp. 451; voce *Ermeneutica*, vol. V, 1938, p. 481; voce *Gemelli*, vol. VI, 1938, p. 217; voce *Giunta comunale*, vol. VI, 1938, pp. 344-345; voce *Grida in combattimento*, vol. VI, 1938, pp. 507-508; voce *In praeteritum non vivitur*, vol. VI, 1938, pp. 1126-1127; voce *Interregno*, vol. VII, 1938, p. 75; voce *Istruzione ministeriale*, vol. VII, 1938, pp. 346-348; voce *Liberum veto*, vol. VII, 1938, pp. 892-893; voce *Libripens*, vol. VII, 1938, p. 949; voce *Maggioranza*, vol. VII, 1938, pp. 1113-1115; voce *Magistrato delle acque*, vol. VIII, 1939, p. 5; voce *Malitiis non est indulgendum*, vol. VIII, 1939, pp. 35-36; voce *Mandamento*, vol. VIII, 1939, p. 50; voce *Mandato imperativo*, vol. VIII, 1939, pp. 102-104; voce *Meeting*, vol. VIII, 1939, p. 417; voce *Messo comunale*, vol. VIII, 1939, p. 433; voce *Monte delle pensioni*, vol. VIII, 1939, p. 719; voce *Monte di famiglia*, vol. VIII, 1939, pp. 719-720; voce *Monte di maritaggio o monacaggio*, vol. VIII, 1939, p. 720; voce *Notaio della corona*, vol. VIII, 1939, pp. 1054-1055.

(63) Così è definito il Nostro in un articolo a Lui dedicato in occasione dei sessanta anni della morte: V. SBRESCIA, *Scoca, padre della democrazia*, in "Il Quotidiano del Sud", 12 dicembre 2021, p. 16.

Salvatore Scoca (1894-1962), coniugando l'impegno burocratico con l'impegno politico, è stato uno dei protagonisti della vita politico-istituzionale del secondo dopoguerra. Fu Sottosegretario di Stato al Ministero del Tesoro nel Governo Bonomi III (1944-1945) e poi Sottosegretario di Stato al Ministero delle Finanze nel Governo De Gasperi II (1946-1947), Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione nel Gabinetto Pella (1953-1954). Nel 1946 fu nominato Avvocato Generale dello Stato, carica ricoperta fino alla sua morte. Fu eletto Deputato nel 1948 e nel 1953. Affiancò la sua attività di funzionario dello Stato con quella di attento studioso di problemi economici e finanziari, come risulta dalle diverse sue pubblicazioni.

Presso la Regia Università degli Studi economici e commerciali di Trieste, Scoca fu incaricato dell'insegnamento di Scienza delle finanze e diritto finanziario dall'anno accademico 1926-27 all'anno accademico 1931-32, dell'insegnamento di Politica economica negli anni accademici 1929-30 e 1930-31 e nell'anno accademico 1929-30 tenne un ciclo di conferenze in materia di Legislazione tributaria nei Corsi di specializzazione per la *“Organizzazione, amministrazione ed economia industriale”* e per la *“Preparazione professionale in materia di economia e commercio”* (64). Docente di diritto finanziario, poi, anche presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma nell'anno accademico 1940-1941. Direttore, con Achille Donato Giannini e Carlo D'Amelio, della Rivista italiana di diritto finanziario, e poi dal 1949 sotto l'alta guida di Luigi Einaudi e insieme con Giannini, Griziotti e Vanoni, della Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze. Contribuì, con una serie di pubblicazioni, articoli, note a sentenze, al fiorire della scuola italiana di diritto finanziario. *“Egli fu considerato tra gli studiosi più autorevoli del diritto finanziario, uno dei maestri di questa disciplina. Fu molto apprezzato per la sua non comune capacità di analisi degli istituti giuridici del diritto finanziario, per il suo rigore metodologico, per la sua organica visione di sistema. [...] Fu, poi, eletto alla Costituente, ove contribuì a gettare le basi della nuova Costituzione, Si batté, in particolare, per sancire il principio della progressività contributiva, ispirandosi ad una visione fondata sull'equità e sulla giustizia sociale, fu il “padre” dell'art. 53 della Costituzione in virtù del quale “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività” [...]. Relatore di maggioranza, fu, in Parlamento, uno dei fondatori della CA-*

(64) Tanto è stato ricordato nel Convegno *“Salvatore Scoca e la Regia Università degli Studi economici e commerciali di Trieste - La ricerca e l'insegnamento di Scienza delle finanze e Diritto finanziario”*, tenutosi presso l'Università degli Studi di Trieste in occasione dei sessanta anni della morte. Nel Convegno si è anche ricordato che, in seguito, nel suo ruolo di Ministro, Scoca svolse un ruolo di primo piano nei rapporti governativi e diplomatici e dette un decisivo contributo per l'affermazione nei fatti della italianità di Trieste; e lo fece con la passione che gli derivava dalla vecchia e serena frequentazione della città, delle sue istituzioni culturali e dei suoi abitanti.

SMEZ e sostenitore delle politiche straordinarie per le regioni insufficientemente sviluppate del Meridione” (65).

Fece parte di innumerevoli Commissioni e organi collegiali, sempre ricercato per la profonda conoscenza dei problemi giuridici, da cui non andava mai disgiunto un naturale innato equilibrio nella ricerca di adeguate soluzioni. E si vuol qui ricordare la sua partecipazione al Consiglio del Contenzioso diplomatico e alla Commissione per la formazione dei testi unici e delle leggi tributarie, che, sotto la Sua presidenza, ha licenziato il testo unico sulle imposte dirette ed ha portato a termine la elaborazione di quello della legge sulla riscossione (66).

Opere principali: *Le entrate ordinarie dello Stato*, Padova, 1927; *Le entrate straordinarie dello Stato*, Padova, 1928; *Effetti finanziari della svalutazione della moneta*; *L'evasione dell'imposta di ricchezza mobile* (Dir. Prat. Trib., 1928); *Sulla causa giuridica dell'imposta* (Riv. Dir. Pubbl., 1932); *Elementi di scienza delle finanze*, Lanciano, 1936; *Gli enti impositori quali soggetti passivi di imposizione* (Riv. It. Dir. Fin., 1937); *Situazione finanziaria e riforma tributaria* (Ibid., 1939); *Appunti per la riforma tributaria*, Roma, 1944 (67).

È stato altresì autore - come già Gaetano Scavonetti per il Nuovo Digesto - della redazione della voce *Avvocatura dello Stato*, (vol. I, 2, 1958, pp. 1685-1690) e della voce *Foro dello Stato* (vol. VII, 1961, pp. 503-595) per il Novissimo Digesto italiano, (III edizione del Digesto della UTET).

Per la Rassegna dell'Avvocatura dello Stato ha pubblicato: *Leggi di bilancio e leggi finanziarie nell'articolo 81 della Costituzione* (1960, n. 1-2-3, pp. 1-9).

14. Giuseppe Azzariti e Giuseppe Belli.

Giuseppe Azzariti e Giuseppe Belli hanno entrambi collaborato, con ampi contributi, al Nuovo Digesto Italiano, come registrato innanzi, e al Novissimo Digesto Italiano. In quest'ultima opera enciclopedica, anzi, sono stati gli unici Avvocati dello Stato a collaborare con continuità, avendo redatto quasi tutte le voci aventi quali autori Avvocati dello Stato (con l'eccezione delle voci *Avvocatura dello Stato* e *Foro dello Stato*, affidate alla redazione dell'Avvocato Generale Salvatore Scoca).

• Giuseppe Azzariti (1908-2000) svolse tutta la carriera nell'Avvocatura dello Stato, per diventare Sostituto Avvocato Generale dello Stato, poi Avvocato Distrettuale dello Stato di Napoli e infine Vice Avvocato Generale dello Stato. Quale tecnico si prestò altresì alla società civile, svolgendo l'incarico di assessore al bilancio al Comune di Napoli tra gli anni '60 e gli anni '70 del

(65) Così V. SBRESCIA, *Scoca, padre della democrazia*, in "Il Quotidiano del Sud", 12 dicembre 2021, p. 16.

(66) Dati riportati nella *Rassegna dell'Avvocatura dello Stato*, gennaio - giugno 1962, pp. 1-2.

(67) Su tali dati: voce *Scoca Salvatore*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. XVI, UTET, 1969, p. 783.

secolo scorso. Donò tutta la sua ricchissima biblioteca giuridica all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso.

Civilista classico, si è interessato in particolare, in modo costante, per decenni (a partire dagli anni '30 e fino agli anni '90 del secolo passato), della disciplina della famiglia e delle successioni.

È autore, con Francesco Saverio Azzariti e Giovanni Martinez, di un ampio testo istituzionale, molto diffuso, sulle successioni: *Successioni per causa di morte e donazioni*, per i tipi della CEDAM, giunto nel 1959 alla terza edizione, pp. 798.

Altro testo importante, descrittivo della successione necessaria e della successione legittima, è *Successione dei legittimari e successione dei legittimi*, in Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale fondata da W. Bigiavi, II edizione, UTET, 1989, pp. 509 (III edizione nel 1997, pp. 510, aggiornata da A. Iannaccone).

Ha curato, per il Trattato di Diritto Privato, diretto da Pietro Rescigno, per i tipi della UTET, giunto nel 1997 alla II edizione, “*L'accettazione dell'eredità*”, “*La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede*”, “*La rinuncia all'eredità*” e “*L'eredità giacente*” (nel 5° volume: Successioni Tomo Primo, pp. 133-219) e “*La divisione*” (nel 6° volume: Successioni Tomo secondo, pp. 391-479).

Giuseppe Azzariti ha scritto, come evidenziato innanzi, importanti voci enciclopediche per il Nuovo Digesto (alla fine degli anni '30 del secolo scorso) e per il Novissimo Digesto tra il 1959 ed il 1971. Per il Nuovo Digesto è autore dei seguenti lavori: voce *Diseredazione*, vol. IV, 1938, pp. 38-40; voce *Filiazione (diritto civile)*, vol. V, 1938, pp. 1136-1160; voce *Maternità (ricerca della)*, vol. VIII, 1939, pp. 217-218; voce *Paternità (ricerca della)*, vol. IX, 1939, pp. 527-533.

Per il Novissimo Digesto è autore delle seguenti voci: *Contestazione di stato*, vol. IV, 1959, pp. 398-402; *Debiti ereditari (pagamento dei)*, vol. V, 1960, pp. 182-187; *Disconoscimento (azione di)*, vol. V, 1960, pp. 1091-1098; *Filiazione legittima e naturale*, vol. VII, 1961, pp. 315-333; *Legittimazione dei figli (diritto civile)*, vol. IX, 1963, pp. 727-731; *Maternità (dichiarazione di)*, vol. X, 1964, pp. 323-325; *Paternità (dichiarazione di)*, vol. XII, 1965, pp. 557-565; *Possesso di stato (dichiarazione di)*, vol. XIII, 1966, pp. 419-422; *Reclamo di stato (azione di)*, vol. XIV, 1967, pp. 1068-1070; *Stato civile*, vol. XVIII, 1971, pp. 292-301; *Successioni (diritto civile)*, *Successione testamentaria*, vol. XVIII, 1971, pp. 805-862.

Per l'Enciclopedia giuridica Treccani è autore della voce *Successione*. III) *SUCCESSIONE LEGITTIMA*, vol. XXX, 1993, pp. 1-12.

È autore di numerosi articoli sulla materia delle successioni pubblicati sulle più importanti riviste giuridiche italiane, tra cui la Giustizia civile, Giurisprudenza italiana, Rivista di diritto privato.

Per la Rassegna dell'Avvocatura dello Stato ha scritto i seguenti articoli: *In tema di responsabilità degli eredi del contribuente*, in Rass. Avv. Stato, 1959, n. 3-4, pp. 41-44; *I termini per l'accertamento e per la iscrizione a ruolo delle imposte dirette*, in Rass. Avv. Stato, 1960, n. 7-8-9-10-11-12, pp. 69-73.

• Anche Giuseppe Belli (1905-1965), come Giuseppe Azzariti, svolse tutta la carriera nell'Avvocatura dello Stato, per diventare infine Vice Avvocato Generale dello Stato.

Ha scritto importanti voci enciclopediche per il Nuovo Digesto e per il Novissimo Digesto.

Per il Nuovo Digesto è autore delle seguenti voci enciclopediche: *Parchi della rimembranza*, vol. IX, 1939, p. 446; *Parchi naturali*, vol. IX, 1939, p. 446; *Parere*, vol. IX, 1939, p. 451; *Passaggi a livello*, vol. IX, 1939, pp. 509-510; *Patente (Tassa di)*, vol. IX, 1939, p. 524; *Pomodori*, vol. IX, 1939, p. 1244; *Prenotazione*, vol. X, 1939, p. 193.

Per il Novissimo Digesto è autore delle seguenti voci: *Croce rossa*, vol. V, 1960, pp. 18-20; *Funerale*, vol. VII, 1961, pp. 674-675; *Industria e industrializzazione*, vol. VIII, 1962, pp. 621-629; *Istituto Poligrafico dello Stato*, vol. IX, 1963, p. 262; *Mercato, fiera ed esposizione*, vol. X, 1964, pp. 569-574.

È autore altresì della importante voce enciclopedica *Avvocatura dello Stato*, in Enc. del diritto, vol. IV, Giuffrè, 1959, pp. 670-680.

Per la Rassegna dell'Avvocatura dello Stato ha scritto i seguenti articoli: *Il solve et repete e la Costituzione*, in Rass. Avv. Stato, 1949, n. 11-12, pp. 1-6; *La illegittimità costituzionale delle leggi nel processo civile*, in Rass. Avv. Stato, 1950, n. 2, pp. 1-7; *L'intervento dello stato per la responsabilità dei danni cagionati dagli impianti nucleari*, in Rass. Avv. Stato, 1958, n. 5-6, pp. 53-55.

15. *Nicola Catalano, padre del rinvio pregiudiziale d'interpretazione e apostolo del primato del diritto comunitario.*

Nicola Catalano (1910-1984) è stato tra le figure di primo piano nella fase pionieristica di applicazione del diritto comunitario, tanto che in un recente saggio è definito come il “*padre del rinvio pregiudiziale d'interpretazione e apostolo del primato del diritto comunitario*” (68).

Entrato nell'Avvocatura dello Stato nel 1939 come vincitore di concorso, nel 1955 fu promosso Sostituto Avvocato Generale dello Stato, ruolo che ricoprì fino al 1° maggio 1962 allorché lasciò i ranghi dell'Avvocatura. Nel

(68) Così A. ARENA e A. ROSANÒ, *Nicola Catalano (1910-1984): padre del rinvio pregiudiziale d'interpretazione e apostolo del primato del diritto comunitario*, in rivista.eurojus.it, Fascicolo n. 1 - 2024.

1958 fu nominato nell'alta carica di Giudice della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, che mantenne fino all'8 marzo 1962.

Catalano partecipò, in qualità di delegato italiano, al *Groupe de rédaction*, il comitato di giuristi (noto, per tale ragione, anche come *Groupe juridique*) al quale fu affidato il compito di redigere le disposizioni generali e istituzionali dei Trattati di Roma. Tale comitato svolse i propri lavori tra la fine del 1956 e l'inizio del 1957. Fu proprio Catalano a proporre al *Groupe de rédaction* l'introduzione di un procedimento pregiudiziale con un oggetto più ampio di quello previsto dall'art. 41 del Trattato CECA, che consentiva alla Corte di giustizia di pronunciarsi solo sulla validità delle deliberazioni dell'Alta Autorità e del Consiglio speciale dei Ministri. In particolare, Catalano formulò la prima bozza di quello che sarebbe diventato l'art. 177 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea (CEE), che prevede espressamente il potere dei giudici comunitari di pronunciarsi sull'interpretazione di tale trattato e del diritto derivato.

Nel formulare questo nuovo tipo di rinvio pregiudiziale, Catalano si ispirò alla questione incidentale di costituzionalità prevista nell'ordinamento italiano (69). In effetti, va ricordato che all'epoca in cui Catalano collaborava con il *Groupe de rédaction*, egli faceva ancora parte dell'Avvocatura dello Stato e che, in tale veste, aveva partecipato ai primi procedimenti incidentali decisi dalla Corte costituzionale, pubblicando anche un articolo sugli aspetti procedurali di tale sindacato di costituzionalità (70).

Le pronunce pregiudiziali hanno permesso alla Corte di Giustizia di affermare ed elaborare una serie di principi cardine del diritto comunitario, tra cui quello del primato delle norme comunitarie sulle norme degli Stati membri. Catalano fu fautore di tale principio fin dall'inizio del processo di integrazione europea, in quanto corollario della sua concezione delle Comunità europee come organizzazioni con “*finalità indubbiamente federalistiche*” (71) o addirittura “*federazioni parziali*” (72). Il nesso tra il principio del primato e la concezione delle Comunità europee di Catalano si coglie nella sua pubblicazione

(69) In tal senso N. CATALANO, *La Corte costituzionale e le Comunità europee (nota a Corte cost., sentenza 6 aprile 1963, n. 49)*, in *Il Foro italiano*, 1963, parte V, col. 67 e ss., ove si afferma che l'art. 177 del Trattato CEE era “ispirato” all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante “*Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale*”; N. CATALANO, *Disciplina delle importazioni del petrolio in Francia e disposizioni del Trattato CEE (nota a Corte giust., 4 febbraio 1965, causa 20/64, Albatros c. So.pe.co.)*, in *Il Foro italiano*, 1965, parte V, col. 63, dove si legge che l'art. 177 del Trattato CEE è stato “*direttamente ispirato*” dalla questione incidentale di costituzionalità prevista dall'ordinamento italiano.

(70) N. CATALANO, *Della “rilevanza” della questione costituzionale quale condizione dell'ordinanza di trasmissione alla Corte*, in *Rass. Adv. Stato*, 1957, pp. 1 e ss.

(71) N. CATALANO, *Le fonti normative della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio*, in *Actes officiels du Congrès d'études sur la C.E.C.A.*, Milano, 1957, vol. II, pp. 120-121.

(72) N. CATALANO, *Manuale di diritto delle Comunità europee*, 1965, pp. 21-22 e ID., *La Comunità economica europea e l'Euratom*, 1957, p. 6.

del 1966 intitolata *Elementi istituzionali di diritto comunitario*, in cui sottolineò che il primato delle norme comunitarie sulle norme interne era un'esigenza giuridica che discendeva dal "tipo federale di struttura realizzata" dai Trattati comunitari (73).

Catalano prese parte attivamente ai dibattiti accademici sulla natura delle Comunità europee. Intervenne alla Conferenza di Stresa del 1957, dove fu relatore sulle fonti del diritto CECA, e nello stesso anno pubblicò la prima monografia in italiano sulla CEE e l'Euratom, con prefazione del Ministro degli esteri Gaetano Martino.

Dopo l'esperienza di giudice comunitario, Catalano continuò a seguire e commentare gli sviluppi del diritto comunitario: fu autore di oltre cento pubblicazioni, di cui oltre trenta note a sentenza pubblicate nel Foro italiano. Nel 1962 egli pubblicò, in italiano e in francese, il proprio *Manuale di diritto delle Comunità europee*, al quale seguì una seconda edizione, anch'essa in italiano e in francese, nel 1965. Nel 1963, nell'ambito del Colloquio dell'Aia organizzato dalla Federazione Internazionale di Diritto Europeo (FIDE), fu coautore, insieme a Riccardo Monaco, del rapporto per l'Italia sull'applicabilità diretta e immediata del diritto comunitario. Inoltre, nel 1983, pubblicò nella rivista fondata da Altiero Spinelli e Felice Ippolito, *Le Crocodile: lettres aux membres du Parlement européen*, un parere sulla legittimità giuridica e istituzionale del progetto di Trattato che istituisce l'Unione europea, approvato l'anno successivo dal Parlamento europeo. Nel 1984 diede alle stampe, insieme a Riccardo Scarpa, il suo ultimo volume, *Principi di diritto comunitario*.

Infine, l'impegno di Catalano a favore dell'integrazione europea si manifestò nell'associazionismo e nella politica. Divenne presidente dell'Associazione italiana giuristi europei, fondata nel 1958 per promuovere la conoscenza del diritto comunitario. Fu membro del Consiglio italiano del Movimento europeo, un'organizzazione creata nel 1948 per coordinare i partiti, le associazioni ed i sindacati a favore dell'integrazione europea (74).

Opere principali: *La Comunità economica europea e l'Euratom*, I edizione, Giuffrè, 1957 e II edizione, Giuffrè, 1959, pp. 613; *Manuale di diritto delle Comunità europee*, II edizione, Giuffrè, 1965; *Principi di diritto comunitario*, Giuffrè, 1984.

Di primaria importanza è l'opera *La Comunità economica europea e l'Euratom* (75). Il libro del 1957, quindi coevo alla stipula dei trattati di Roma sulla costituzione della C.E.E. e dell'EURATOM, costituisce il primo tenta-

(73) N. CATALANO, *Elementi istituzionali di diritto comunitario*, in IV Corso di diritto e di economia delle Comunità europee, Milano, 1966, p. 78.

(74) Quanto innanzi riportato sulla attività del Catalano è stato desunto dal citato saggio di A. ARENA e A. ROSANÒ, *Nicola Catalano (1910-1984): padre del rinvio pregiudiziale d'interpretazione e apostolo del primato del diritto comunitario*.

(75) Sulla quale la recensione in *Rass. Avv. Stato*, 1957, n. 9-10, pp. 149-151.

tivo di una sistemazione organica delle norme dei due trattati e consente, per ciò solo, una sintetica visione d'insieme. Catalano, in modo lucido, evidenzia che la Comunità Economica Europea e l'Euratom sono qualche cosa di nuovo nel mondo degli istituti giuridici internazionali, e precisamente qualche cosa di meno di uno Stato federale, ma qualche cosa di più delle Unioni Internazionali. Si tratterebbe, secondo l'autore, di strutture di nuovo tipo, tendenti verso lo Stato federale, il quale potrebbe rappresentare la tappa finale del loro sviluppo, quando cioè, dall'integrazione economica si dovesse passare all'integrazione politica. Tanto viene dimostrato nei capitoli relativi alle istituzioni e alle fonti del diritto. L'autore evidenzia che nessun trattato internazionale (salvo quello istitutivo della C.E.C.A., ma in misura minore) ha finora dato vita ad istituzioni del genere di quelle previste dal Trattato della C.E.E., né si era mai finora verificato il caso che in forza di un trattato potessero inserirsi immediatamente nell'ordinamento giuridico statale norme provenienti da fonti di produzione non statali (regolamenti deliberati dal Consiglio). È inutile sottolineare l'importanza che dal punto di vista politico hanno queste novità; basterà riflettere in proposito che esse, se pur non eliminano, riducono grandemente quello che è il maggiore ostacolo al funzionamento degli organismi internazionali creati da trattati multilaterali, e cioè la vischiosità insita nel processo di adattamento della legislazione dei singoli Stati alle norme dei trattati e, in genere, alle deliberazioni degli organi direttivi delle istituzioni internazionali. Catalano evidenzia l'assoluta importanza della natura, delle funzioni, e della competenza della Corte di Giustizia, regolata negli artt. 164, 188 e 192 del Trattato della C.E.E. La novità assoluta, per quanto riguarda questa istituzione, è costituita dalla norma contenuta nell'art. 177 il quale stabilisce che la Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sull'interpretazione del trattato, sulla validità ed interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della comunità e sulla interpretazione degli Statuti degli organismi creati con atto del Consiglio; tale competenza è esclusiva nel senso che quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente avanti una giurisdizione nazionale, prima o poi, essa finisce con l'essere obbligatoriamente rimessa al giudizio della Corte di Giustizia. È certo la prima volta che uno Stato inserisce nel suo ordinamento giuridico una norma in forza della quale una vertenza giudiziaria non può trovare la sua definizione davanti ad un giudice nazionale ma deve svolgersi, sia pure per una fase, davanti ad un giudice non nazionale.

La ricostruzione del Catalano, nel corso dei decenni successivi, sarebbe diventata l'opinione comune. La grandezza dell'autore è che fin da subito, ossia prima ancora che le istituzioni abbiano iniziato a funzionare, ha individuato i dati caratterizzanti delle comunità europee e la loro assoluta novità.

È altresì autore della voce *C.E.R.N. (organizzazione Europea per le Ricerche Nucleari)*, in *Novissimo Digesto*, vol. III, UTET, 1959, pp. 12-124 e

della voce *EURATOM (Comunità europea dell'energia atomica)*, in *Novissimo Digesto*, vol. VI, UTET, 1960, pp. 1039-1043.

Per la Rassegna dell'Avvocatura dello Stato ha pubblicato: *La controversia franco-americana avanti la corte dell'Aja*, in *Rass. Adv. Stato*, 1952, n. 10-11, pp. 167-179 (si esamina una importante controversia - sfociata nella pronuncia del 27 agosto 1952 della Corte internazionale di giustizia - nella quale per la prima volta il Governo degli Stati Uniti d'America ha accettato l'arbitrato della Corte internazionale di Giustizia; ciò è avvenuto in occasione della controversia con la Francia - quale potenza protettrice dell'Impero sceriffiano del Marocco - concernente la legittimità ed applicabilità nei confronti dei cittadini americani di un decreto sceriffiano del 30 dicembre 1948 sul controllo delle importazioni *sans devises* <franco-valuta>); *Della "rilevanza" della questione costituzionale quale condizione dell'ordinanza di trasmissione alla Corte*, in *Rass. Adv. Stato*, 1957, n. 1-2, pp. 1-7.

16. Dario Foligno.

Dario Foligno (1902-1975) entrò nell'Avvocatura dello Stato nel 1937, vi percorse i vari gradi fino alla carica di Vice Avvocato Generale dello Stato, con la quale si congedò dall'Istituto.

Giurista dai molteplici interessi, si è occupato principalmente di temi afferenti al diritto amministrativo.

La sua opera principale è *L'Attività Amministrativa*, Giuffrè, 1966, pp. 319 (76). Con tale opera l'autore estende la sua indagine a tutto il campo dell'attività giuridica di tipo imperativo della Pubblica Amministrazione. Il secondo capitolo reca una approfondita analisi dell'atto amministrativo, mettendone in luce la sua collocazione nella fenomenologia giuridica, il complesso procedimento della sua formazione, la sua distinzione dagli atti di altri poteri e dagli atti politici, la individuazione degli atti generali e speciali, i caratteri peculiari dell'atto amministrativo: tipicità, nominatività, esecutorietà ed irretroattività. Il quarto capitolo espone l'invalidità dell'atto amministrativo; all'uopo l'autore sussume tale nozione sotto il più ampio paradigma delle difformità dell'atto medesimo dall'ordinamento giuridico e trae da tale collocazione lo spunto per ricollegare ai gradi di formazione dell'atto (esaminati nel secondo capitolo) le fattispecie di difformità dall'ordinamento giuridico (inesistenza, imputazione, invalidità, nullità, illiceità, annullabilità, illegittimità e inefficacia) come sanzioni ordinamentali o cause impeditive di perfezione, validità, efficacia. L'ultima parte del volume in rassegna è dedicata al tema dei ricorsi amministrativi.

Foligno ha scritto, come evidenziato innanzi, numerose voci enciclopediche.

(76) Sulla quale la recensione di A. SALVATORI, in *Rass. Adv. Stato*, 1966, II, pp. 78-79.

diche per il Nuovo Digesto; è autore dei seguenti lavori: Voce *Consiglio comunale*, vol. III, 1938, pp. 877-888; voce *Consiglio provinciale*, vol. III, 1938, pp. 918-919; voce *Erario*, vol. V, 1938, pp. 451; voce *Ermeneutica*, vol. V, 1938, p. 481; voce *Gemelli*, vol. VI, 1938, p. 217; voce *Giunta comunale*, vol. VI, 1938, p. 344-345; voce *Grida in combattimento*, vol. VI, 1938, p. 507-508; voce *In praeteritum non vivitur*, vol. VI, 1938, pp. 1126-1127; voce *Interregno*, vol. VII, 1938, p. 75; voce *Istruzione ministeriale*, vol. VII, 1938, pp. 346-348; voce *Liberum veto*, vol. VII, 1938, pp. 892-893; voce *Libripens*, vol. VII, 1938, p. 949; voce *Maggioranza*, vol. VII, 1938, pp. 1113-1115; voce *Magistrato delle acque*, vol. VIII, 1939, p. 5; voce *Malitiis non est indulgendum*, vol. VIII, 1939, pp. 35-36; voce *Mandamento*, vol. VIII, 1939, p. 50; voce *Mandato imperativo*, vol. VIII, 1939, pp. 102-104; voce *Meeting*, vol. VIII, 1939, p. 417; voce *Messo comunale*, vol. VIII, 1939, p. 433; voce *Monte delle pensioni*, vol. VIII, 1939, p. 719; voce *Monte di famiglia*, vol. VIII, 1939, pp. 719-720; voce *Monte di maritaggio o monacaggio*, vol. VIII, 1939, p. 720; voce *Notaio della corona*, vol. VIII, 1939, pp. 1054-1055.

Per la Rassegna dell'Avvocatura dello Stato ha scritto i seguenti articoli: *Ricorso gerarchico e provvedimenti di urgenza*, in *Rass. Adv. Stato*, 1950, n. 1, pp. 1-14; *Cenni giuridici intorno alla confisca dei beni*, in *Rass. Adv. Stato*, 1950, n. 4, pp. 97-101; *Contrappunti in tema di sistemazione degli atti della R.S.I.*, in *Rass. Adv. Stato*, 1949, n. 1, pp. 8-13; *Esecuzione dell'atto giurisdizionale e concessione della forza pubblica*, in *Rass. Adv. Stato*, 1952, n. 1-2, pp. 1-7; *I soggetti nel contenzioso costituzionale*, in *Rass. Adv. Stato*, 1957, n. 5-6, pp. 65-94; *La pretesa responsabilità della P.A. per lesione di interessi legittimi*, in *Rass. Adv. Stato*, 1963, n. 1-2-3, pp. 1-23; *Gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale (nuovi spunti in margine alla sentenza sul plus-valore delle aree fabbricabili)*, *Rass. Adv. Stato*, 1966, II, pp. 181-188; *Lo Stato in giudizio fra Stato Comunità e Stato apparato*, *Rass. Adv. Stato*, 1968, II, pp. 69-87.

Ha scritto inoltre il saggio *Titolarità del credito per imposte dirette e garanzia fideiussoria* in *Scritti giuridici in memoria di Marcello Barberio Corsetti*, Giuffrè, 1964, pag. 243 ss.

17. Francesco Chiarotti.

Francesco Chiarotti (1916-1994) entrò nell'Avvocatura dello Stato nel 1942, vi percorse i vari gradi fino alla carica di Vice Avvocato Generale dello Stato.

Come giurista si è interessato in particolar modo a temi relativi al diritto penale.

È autore della importante monografia, *La nozione di appartenenza nel diritto penale*, Giuffrè, 1950, pp. 145, opera ancora attuale per le questioni affrontate. Con tale opera si prende posizione sulla tematica della appartenenza

nel diritto penale, rilevante nell'ambito dei delitti contro il patrimonio e nelle confische. In dottrina si discute sull'individuazione della corretta nozione di appartenenza. Da un lato, è stata ipotizzata un'interpretazione *stricto sensu*, secondo cui per "appartenenza" si intende, ai fini di interesse del diritto penale, solo quella connessa al diritto di proprietà, con l'effetto che soltanto il diritto di proprietà è suscettibile di confisca. Dall'altro lato (e tra questi vi è Chiarotti), tale nozione - recependo una concezione elaborata dai privatisti - diviene sinonimo di "titolarità di un diritto avente per oggetto un bene" (77).

Per l'Enciclopedia del diritto della Giuffrè, ha curato la redazione delle seguenti voci: *Abuso di autorità (contro arrestati o detenuti)*, vol. I, 1958, pp. 175-178; *Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti*, vol. II, 1958, pp. 586-587; *Armi ed esplosivi*, vol. III, 1959, pp. 26-33; *Cadavere (dir. pen.)*, vol. V, 1959, pp. 771-775; *Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano*, vol. VII, 1960, pp. 160-163; *Concussione (diritto vigente)*, vol. VIII, 1961, pp. 700-710; *Contagio da malattie veneree*, vol. IX, 1961, pp. 612-614; *Defunti (delitti contro la pietà dei)*, vol. XI, 1962, pp. 896-900; *Detenzione abusiva di armi*, vol. XII, 1964, pp. 335-338; *Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone*, vol. XIII, 1964, pp. 343-345.

Per la Rassegna dell'Avvocatura dello Stato ha scritto i seguenti articoli: *L'appartenenza nei più recenti sviluppi della dottrina e della giurisprudenza*, Rass. Avv. Stato, 1955, nn. 5-6, pp. 100-104; *Sulla costituzione di parte civile dell'amministrazione finanziaria nei processi per contrabbando*, Rass. Avv. Stato, 1955, nn. 1-2, pp. 1-6.

18. Giuseppe Guglielmi.

Giuseppe Guglielmi (1916-1995) entrò nell'Avvocatura dello Stato nel 1946 e vi restò in servizio fino al 1968, lasciando l'Istituto con la carica di Sostituto Avvocato Generale dello Stato.

Giurista poliedrico, si è interessato della materia tributaria e del diritto costituzionale e amministrativo.

Con il collega Giorgio Azzariti, futuro Avvocato Generale dello Stato, ha scritto l'importante opera *Le imposte di registro*, sesto volume del Trattato di Diritto Tributario diretto da Achille Donato Giannini, UTET, 1959, pp. 207. Gli autori, partendo da una analisi del rapporto giuridico tributario di registro e della natura delle obbligazioni tributarie, espongono in modo istituzionale la complessa ed affascinante disciplina dell'imposta di registro, la "madre dell'Avvocatura dello Stato" secondo l'Avvocato dello Stato Massimo Mari, ad evidenziare l'importanza - specie nel contenzioso del passato - di questo tributo.

(77) F. CHIAROTTI, *La nozione di appartenenza nel diritto penale*, Giuffrè, 1950, p. 56.

Per la Rassegna dell'Avvocatura dello Stato ha scritto i seguenti articoli: *L'art. 28 della Costituzione e la responsabilità dello stato e degli enti pubblici*, in Rass. Avv. Stato, 1949, n. 6-7, pp. 169-176; *I contratti della pubblica amministrazione - parte prima*, in Rass. Avv. Stato, 1951, n. 3, pp. 61-65; *I contratti della pubblica amministrazione - parte seconda*, in Rass. Avv. Stato, 1951, n. 4, pp. 83-89; *L'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato*, in Rass. Avv. Stato, 1953, n. 1-2, pp. 1-11; *Questione di competenza costituzionale e giurisdizione - studi in onore di Guido Zanobini*, in Rass. Avv. Stato, 1960, n. 7-8-9-10-11-12, pp. 65-68; *Corte dei conti e questione di legittimità costituzionale*, in Rass. Avv. Stato, 1962, n. 7-9, pp. 68-69; *Ancora su "questione di competenza costituzionale e giurisdizione"*, in Rass. Avv. Stato, 1963, n. 1-2-3, pp. 28-30.

19. Tommaso Tomasicchio.

Tommaso Tomasicchio (1915-1995) entrò nell'Avvocatura dello Stato nel 1940; fu Sostituto Avvocato Generale dello Stato e poi Avvocato Distrettuale dello Stato di Catanzaro.

Giurista versatile, la sua principale opera è senz'altro il *Manuale del contenzioso tributario*, I edizione 1978, II edizione 1986, CEDAM, pp. 510. Opera istituzionale che descrive il processo tributario nella vigenza del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, innovato in modo incisivo con il d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739. Nella prima parte dell'opera vi è l'esposizione dei presupposti del processo tributario (giurisdizione e competenza), del giudice e dei suoi ausiliari, delle parti e dell'assistenza tecnica, degli atti e dei termini del processo tributario, del processo in generale e degli atti impugnabili. Nella seconda parte dell'opera vi è l'esposizione delle varie fasi del processo e l'attuazione delle decisioni: i giudizi dinanzi alla Commissione tributaria di I e di II grado; le impugnative avverso le decisioni della Commissione tributaria di II grado (impugnativa alla Commissione Tributaria Centrale ed impugnativa alla Corte di appello); il ricorso per cassazione e le altre impugnazioni (opposizione di terzo e revocazione); sospensione, interruzione ed estinzione del processo tributario; i poteri istruttori e la prova nel processo tributario; l'esecuzione delle decisioni tributarie. L'opera si fa apprezzare per la sua sistematicità, chiarezza e proporzione, con ampi riferimenti storici, dottrinali e giurisprudenziali ed altresì rilievi critici (l'autore, tra l'altro - a pag. 24 - rileva: "*Tre gradi di giurisdizione, oltre quello davanti alla Corte Suprema di Cassazione, sono troppi; inopportuna e fonte di complicazione è poi la esistente divaricazione facoltativa, dopo la decisione della Commissione di secondo grado, tra Corte di Appello e Commissione Centrale*"); si evidenzia la natura giurisdizionale delle Commissioni tributarie, anche di quelle preesistenti alla riforma del 1972 (pp. 54-55).

Altra opera rilevante è il *Massimario dell'espropriazione per pubblica*

utilità e della requisizione, a cura di T. Tomasicchio, Jandi Sapi editore, 1953, in ordine alla quale è stato rilevato che “*per quanto ci consta, è la prima del genere, nella materia trattata, e che ha raggiunto lo scopo pratico che si proponeva*” (78).

Ha scritto poi, con il collega Carmelo Carbone, *Le sanzioni fiscali*, terzo volume del Trattato di Diritto Tributario, diretto da Achille Donato Giannini, UTET, 1959, pp. 268. Il libro opera una trattazione sistematica delle sanzioni nel campo tributario, con originali spunti ricostruttivi; ad es., nell’opera si sostiene l’estensione della clemenza costituzionale - costituita dall’amnistia e dall’indulto - anche a sanzioni extrapenali, nello specifico a quelle fiscali (79).

È autore poi, con il collega Giorgio Amorth (Avvocato dello Stato dal 1948 al 1954, di seguito Magistrato), di due opere di grande importanza sistematica e pratica, dedicate alle peculiarità della presenza dello Stato in giudizio.

Allorché la controversia dinanzi al giudice ordinario abbia quale parte una amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, vi sono regole processuali peculiari, che derogano alle ordinarie regole. In queste controversie opera il patrocinio istituzionale dell’Avvocatura dello Stato in favore delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Tale patrocinio comporta l’applicazione delle disposizioni contenute nel T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato e nel regolamento approvati, rispettivamente, con regi decreti 30 ottobre 1933, numeri 1611 e 1612, nonché degli artt. 25 (sul foro erariale) e 144 (sul luogo delle notifiche) c.p.c. Si tratta di un regime processuale speciale di assistenza legale e di patrocinio, con norme imperative ed inderogabili, connotato fondamentalmente da: a) mandato *ex lege*: “*La rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla Avvocatura dello Stato. Gli avvocati dello Stato, esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità*” (art. 1 R.D. n. 1611/1933). Lo *jus po-*

(78) Così nella recensione in *Rass. Avv. Stato*, 1954, nn. 8-9, p. 187, ove si osserva altresì che “*Ciò che rende l’opera particolarmente pregevole è, soprattutto, l’indice-sommario redatto con criteri sistematici aderenti ai principi teorici adottati dalla migliore dottrina. È proprio grazie a questo indice sommario che la ricerca delle massime può essere effettuata con facilità, (agevolata anche dall’indice alfabetico analitico da usarsi tuttavia in modo puramente sussidiario), sì che il difetto principale delle opere del genere (e, cioè, la difficoltà del reperimento della massima adeguata alla fattispecie) appare quasi eliminato.*

Riteniamo che questa pubblicazione sia una opera la quale non può mancare nelle biblioteche di coloro che si occupano, sia dal punto di vista teorico, sia dal punto di vista pratico e professionale, delle importanti materie della espropriazione e della requisizione”.

(79) C. CARBONE - T. TOMASICCHIO, *Le sanzioni fiscali*, UTET, 1959, p. 73.

stulandi dell'Avvocatura dello Stato è organico, obbligatorio ed esclusivo; b) regole speciali sulla competenza territoriale (cd. foro erariale: artt. 6-10 R.D. n. 1611/1933 e art. 25 c.p.c.) (80); c) regole speciali sulla notificazione degli atti processuali (presso l'Avvocatura dello Stato: art. 11, comma 1, R.D. n. 1611/1933 (81) e art. 144 c.p.c. (82)); d) prenotazione a debito delle spese di giudizio (83). La materia è, all'evidenza, molto tecnica, sicché - per i pratici - è grandemente utile un'opera che dipani la complessa disciplina. A tanto ha provveduto Tomasicchio, con Amorth, con due opere:

La citazione in giudizio delle amministrazioni dello Stato e degli enti patrocinati dalla Avvocatura dello Stato, di G. Amorth e T. Tomasicchio, CEDAM, I edizione 1956 (pp. 240), II edizione 1958 (pp. 258).

Il giudizio civile con lo Stato: Manuale teorico pratico, di G. Amorth e T. Tomasicchio, CEDAM, 1963, pp. 313.

L'utilità (diremmo necessità) di un'opera del genere è comprovata dal fatto che - nel corso dei decenni - altri autori si sono cimentati ad esporre la materia dello "Stato in giudizio" (84).

20. Antonino Freni, grand commis e selettore di talenti.

Antonino Freni (1929-2006) entrò nell'Avvocatura dello Stato nel 1960; vi percorse i vari gradi fino alla carica di Vice Avvocato Generale dello Stato.

Nino Freni è stato giurista partecipe della scuola di Francesco Santoro Passarelli, che nel secondo dopoguerra ha ricostituito il diritto del lavoro su severe basi civilistiche ed ha fornito una intensa collaborazione a Gino Giugni, divenendo partecipe di un nuovo modo di fare diritto del lavoro più aperto agli influssi internazionali e alle relazioni industriali.

(80) Quest'ultimo articolo così dispone: "Per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda".

(81) "Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del ministro competente".

(82) Art. 144, comma 1, c.p.c.: "Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'avvocatura dello Stato".

(83) Per questi aspetti: S. DE FELICE - M. GERARDO, *Diritto amministrativo*, volume III: *Giustizia amministrativa*, Pubblicazione indipendente, Amazon Distribuzione, 2024, pp. 57-58.

(84) Tra questi citiamo: P. PAVONE, *Lo Stato in giudizio. Enti pubblici ed Avvocatura dello Stato*, Giuffrè, I edizione, 1982, II edizione, 2002, pp. 426; L. BARRECA, *La Pubblica Amministrazione parte nel processo civile*, Giuffrè, 1994, pp. 336; A. BRUNI, G. PALATIello, *La difesa dello Stato nel processo*, UTET Giuridica, 2011, pp. 344; A. MEZZOTERO, D. ROMEI, *Il patrocinio delle pubbliche amministrazioni*, CSA Editrice, 2016, pp. 319.

Negli anni Sessanta del secolo trascorso Freni visse il momento tipico del riformismo di centro-sinistra. Come Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro egli fornì un contributo importante alla trasformazione del Paese. Con il Ministro Giacomo Brodolini, durante il primo governo Rumor (1968-69), impostò alcune fondamentali riforme nel mondo del lavoro: il superamento delle gabbie salariali, la ristrutturazione del sistema previdenziale e l'elaborazione dello Statuto dei lavoratori, che poi vennero definite dal Ministro Donnat Cattin. Da quell'intensa esperienza uscì il primo commento allo Statuto dei lavoratori in collaborazione con Gino Giugni, che in quegli anni era stato la mente delle innovazioni prospettate.

Vuol farsi riferimento all'opera A. Freni, G. Giugni, *Lo statuto dei lavoratori - Commento alla legge 20 maggio 1970, n. 300*, Giuffrè, 1971, pp. 224 (85). Si tratta di un commento, articolo per articolo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, che individua nella maniera più minuta ed analitica possibile (e con esemplare chiarezza) le questioni e i dubbi che possono sorgere nell'interpretazione delle varie disposizioni, indicandone la soluzione secondo una chiara prospettiva sistematica. Tale opera assunse un valore e un'importanza pratica, che non occorre certo sottolineare, nella fase di prima applicazione dello "statuto dei lavoratori" (definito dagli Autori "*il più notevole atto innovativo, dopo l'emanazione della Costituzione, in tema di diritto sindacale e del lavoro*").

Per circa quarant'anni Nino Freni ricoprì ruoli apicali all'interno delle Istituzioni (Capo di Gabinetto e/o Capo Ufficio legislativo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri o Ministeri). Egli faceva parte di quel piccolo gruppo di alti funzionari che controllano il flusso tra politica e amministrazione e che rappresentano la continuità dello Stato, al di là delle fibrillazioni politiche. Ha rappresentato soprattutto un anello di raccordo indispensabile tra politica e amministrazione.

Freni ha esercitato una funzione strategica di selettore e reclutatore di capacità da mettere al servizio delle istituzioni, portando ad un livello elevatissimo l'attività degli staff di diretta collaborazione tra personale politico e amministrazione tecnica sia dal punto di vista delle funzioni espletate, sia da quello della selezione di personale adeguato.

Per quanto riguarda il primo punto, Nino Freni è stato uno degli autori del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165, che - chiosando tra art. 95 e 97 della Cost. - ha cercato di chiarire la divisione dei compiti tra politica e amministrazione e che all'art. 14 ha individuato negli uffici di diretta collaborazione gli strumenti di supporto e di raccordo con l'amministrazione. In questo specifico ambito Freni si rendeva conto dell'importanza della funzione di raccordo degli

(85) Recensione di M. CONTI, in *Rass. Avv. Stato*, 1971, II, pp. 43-45.

staff, che attenuava in maniera funzionale la “separatezza” eventuale tra politica ed amministrazione.

Circa la funzione di reclutatore, Nino Freni è stato un insuperabile cercatore di talenti tecnico-amministrativi da mettere a disposizione delle istituzioni: egli saggiava il terreno; verificava le capacità e promuoveva i talenti, che dovevano non soltanto avere capacità analitiche, ma anche sintetiche. Decine di alti funzionari dello Stato e di accademici prestatati alla politica sono stati da lui individuati e selezionati al servizio delle istituzioni (86).

21. Carlo Bafile.

Carlo Bafile (1927-2015) entrò nell’Avvocatura dello Stato nel 1957; fu Avvocato Distrettuale dello Stato de L’Aquila e poi Vice Avvocato Generale dello Stato.

La sua attività scientifica ha riguardato prevalentemente il campo tributario, sia negli aspetti sostanziali che processuali.

La sua principale opera è *Introduzione al diritto tributario*, Cedam, 1978, pp. 403 (87). Opera istituzionale, mirante ad una sistemazione organica e scientifica della materia, totalmente rinnovata all’indomani della riforma tributaria del 1971-1973. Vengono esposti i principi generali, il rapporto giuridico d’imposta (obbligazione tributaria, attività amministrativa tributaria, rapporto giuridico formale), il procedimento amministrativo tributario (di accertamento, esecutivo, sanzionatorio e repressivo) e il contenzioso (ricorsi amministrativi, giurisdizione tributaria, ordinaria, amministrativa e penale). Si evidenzia la natura giurisdizionale delle Commissioni tributarie. Con riguardo al provvedimento impugnabile, l’autore avverte che il processo tributario non è di impugnazione - annullamento, ma di accertamento del rapporto, ovvero di impugnazione - merito.

Ha scritto anche opere monografiche in materia di processo tributario, quali *Il giudizio di terzo grado nel processo tributario*, Giuffrè, 1982, pp. 157 e *Il nuovo processo tributario*, Cedam, 1994, pp. 242.

Per l’Enciclopedia giuridica Treccani è autore della voce *Imposta*, vol. XVI, 1989, pp. 1-9.

Per la Rassegna dell’Avvocatura dello Stato ha pubblicato - oltre a numerosissime note a sentenza relative agli aspetti sostanziali e processuale in materia tributaria - gli articoli: *L’efficacia delle indicazioni urbanistiche sull’indennità di espropriazione*, in *Rass. Adv. Stato*, 1968, II, pp. 173-180; *Solidarietà tributaria: Questioni di diritto transitorio*, in *Rass. Adv. Stato*, 1970, II, pp. 189-194.

(86) Per tali dati: relazione di FULCO LANCHESTER “Nino Freni: un selettore di talenti” al Convegno “Amministrazione, Economia e Politica. In ricordo di Nino Freni” (Parlamentino del CNEL - Roma, 7 giugno 2007), Pubblicato in: *Parlalex, SCRITTI RECENTI*.

(87) Sul quale la recensione di M. FANELLI, in *Rass. Adv. Stato*, 1979, II, pp. 116-118.

22. Aldo Alabiso.

Aldo Alabiso (1928-2021) entrò nell'Avvocatura dello Stato nel 1952. Prestò servizio, fino al collocamento a riposo per il raggiungimento dei limiti di età, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli.

Come giurista, Alabiso ha trattato temi istituzionali del diritto civile.

Opera di grande ricostruzione sistematica è *Il contratto preliminare*, Giuffrè, 1966, pp. 307 (88), tuttora leggibile con frutto. Sulla scia di autorevoli cultori, italiani e stranieri, di teoria generale del diritto (*in primis* Hans Kelsen, con la "Dottrina pura del diritto", individuante nel negozio giuridico una fonte del diritto) e del diritto pubblico (Santi Romano), Alabiso con *Il contratto preliminare*, ha inteso dichiaratamente procedere ad una rivalutazione del concetto di negozio giuridico come fattispecie produttrice di diritto, sostenendo che solo tale concetto - unitamente alla teoria che distingue la "fattispecie", come concetto statico, dal "procedimento", come concetto dinamico - consente di dare una soddisfacente configurazione giuridica al contratto preliminare. Secondo la tesi centrale enunciata nel volume, ferma restando la concezione normativa del negozio giuridico, la collocazione del contratto preliminare nel quadro delle figure prese in esame dalla scienza giuridica non può prescindere dalla considerazione del carattere procedimentale del fenomeno considerato nella sua interezza, perché solo tale carattere può descrivere compiutamente, nel suo dinamismo, il ciclo di normazione privata che ha inizio con il contratto preliminare e si chiude con il contratto definitivo.

Partendo da queste premesse di teoria generale del diritto e dalla considerazione delle origini storiche e dello sviluppo del concetto di contratto preliminare nelle dottrine italiana, francese e tedesca, Alabiso osserva che, nell'esercizio del potere di autonomia loro conferito dalla legge, i privati possono attuare il regolamento degli interessi meritevoli di tutela giuridica o attraverso un'unica pattuizione negoziale, mediante un contratto, cioè, definito "uninegoziale" o attraverso un più complesso procedimento costituito da due successive pattuizioni, il contratto preliminare ed il contratto definitivo.

Nella prima ipotesi, la volizione delle parti si concreterebbe in una volizione-azione (secondo la terminologia del Santi Romano), in una normazione, cioè, immediatamente disciplinante gli interessi in gioco; nella seconda ipotesi, il fenomeno dinamico necessario alla realizzazione di una statuizione normativa privata si dividerebbe in due fasi ben distinte, la prima, concretantesi in una volizione-preliminare diretta a porre le norme di un futuro contratto ed in una volizione-azione, avente ad oggetto l'obbligo delle parti, immediatamente operativo, di stipulare il contratto definitivo, la seconda, consistente

(88) Sul quale la recensione di L. MAZZELLA, in *Rass. Avv. Stato*, 1966, II, pp. 133-136.

nell'emanazione della normazione concreta già concordata (conclusione del contratto definitivo).

Delineata la struttura del contratto preliminare, definito come una fase del procedimento di normazione negoziale privata consistente nell'accordo di due o più parti di porre alcune norme costituenti semplici volizioni-preliminari e, nel contempo, una norma costituente volizione-azione che vincola le parti all'emanazione della normazione privata definitiva, in modo del tutto corrispondente a quella preliminare già concordata, l'autore nella successiva trattazione, concernente gli elementi del contratto preliminare, trova modo di affrontare e risolvere, in maniera conseguente alle premesse di ordine generale adottate, i più noti problemi agitati dalla dottrina nella delicata materia.

Soluzione affermativa viene da lui proposta per la questione dell'ammissibilità di contratti preliminari ad alcune categorie di contratti (consensuali, reali, estintivi, ad efficacia reale). Parimenti favorevole egli si dichiara all'ammissibilità di contratto preliminare alla donazione ed alla fideiussione, mentre forti dubbi esprime in ordine alla configurabilità di un contratto preliminare di transazione.

Ha scritto altresì la monografia *Il testamento*, Editore Fratelli Conte, 1975, pp. 317.

23. *Pietro Pavone.*

Pietro Ugo Pavone è entrato nell'Avvocatura dello Stato nel 1960 all'età di venticinque anni; è stato Avvocato Distrettuale dello Stato de L'Aquila e poi Avvocato Distrettuale dello Stato di Catania.

Pavone è l'autore di una delle opere più consultate dai neoassunti nell'Avvocatura dello Stato e da coloro che vogliono intraprendere un giudizio contro lo Stato: *Lo Stato in giudizio. Enti pubblici ed Avvocatura dello Stato*, II edizione, Giuffrè, 2002, pp. 426. Vi è una esposizione chiara e sistematica, con ampio corredo giurisprudenziale, della difesa in giudizio delle Amministrazioni Pubbliche patrocinate dall'Avvocatura dello Stato; difesa che presenta le peculiarità già evidenziate nel precedente paragrafo 19, trattando delle analoghe opere di Amorth e Tomasicchio.

Il testo potrebbe essere rappresentato con la figura di due circonferenze uguali incidenti: la parte comune attiene allo Stato in giudizio attraverso l'Avvocatura; le parti laterali concernono rispettivamente il tema dei giudizi, in cui lo Stato non è rappresentato dall'Avvocatura, ed il tema del patrocinio dell'Avvocatura ad altri Enti. Nella parte prima vengono esaminate le modalità del patrocinio dell'Avvocatura; nella parte seconda viene trattato il tema dello Stato in giudizio davanti al giudice ordinario (con esame, tra l'altro di: foro erariale e sue deroghe; legittimazione processuale delle Amministrazioni dello Stato; notificazione degli atti giudiziari alle Amministrazioni dello Stato); nella terza lo Stato nei giudizi davanti alle giurisdizioni speciali e straniere (Consi-

glio di Stato e T.a.r., Corte dei conti, Commissioni tributarie, Corte costituzionale, Tribunale militare di pace, giudici soprannazionali, internazionali e stranieri); nella quarta il patrocinio dell'Avvocatura ad altri Enti. L'Appendice reca l'Elenco degli Enti Pubblici assistiti dall'Avvocatura dello Stato.

Ha scritto anche *L'ingiunzione fiscale. Opposizioni e ricorsi. La procedura esecutiva speciale*, Maggioli Editore, 1985, pp. 401. Il testo tratta della autotutela esecutiva in base alla ingiunzione fiscale ex R.D. 14 aprile 1910, n. 639, strumento tuttora utilizzabile per la riscossione delle entrate patrimoniali di diritto privato da parte di tutte le PP.AA. Il comma 2 dell'art. 21 *ter* L. 7 agosto 1990, n. 241 (89) consente a tutte le PP.AA. di utilizzare lo strumento dell'autotutela costituito dall'ingiunzione fiscale (consentito in origine solo alle Amm.ni Statali e agli enti locali ex art. 1 R.D. cit. e agli altri enti previsti dalla legge). L'ingiunzione fiscale è utilizzabile - in base alla previsione del citato art. 1 R.D. cit. - per le entrate tributarie (ma, sul punto, è stato soppiantato dal ruolo) e per le entrate patrimoniali, purché il credito sia certo, liquido ed esigibile (es. ripetizione di indebitto, credito in base ad un contratto di locazione, ecc.). L'art. 2 R.D. n. 639 citato, dispone che il procedimento di coazione comincia con l'ingiunzione la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta; l'ingiunzione è notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario. Ove tale ingiunzione non sortisca effetto, al fine della riscossione delle somme in via coattiva potranno essere seguite tre diverse strade: I) esecuzione nei modi ordinari previsti nel codice di rito civile. Ciò in quanto l'ingiunzione fiscale rientra tra “*gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva*” (art. 474, n. 1 c.p.c.); II) esecuzione speciale prevista nel R.D. n. 639/1910 citato. È una procedura accelerata, tuttavia non facile da gestire attesi i rimandi al codice di procedura civile del 1865, che in tanti punti è diverso da quello attuale; III) esecuzione speciale mediante la procedura di riscossione tramite ruolo, secondo la disciplina contenuta nel d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nel d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e nel D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46.

24. Pier Giorgio Ferri.

Pier Giorgio Ferri (1936-1998) entrò nell'Avvocatura dello Stato nel 1963 e prestò servizio presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con una lunga esperienza professionale nel campo della protezione del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, fino alla morte avvenuta prematuramente.

In collaborazione con Tommaso Alibrandi ha pubblicato varie opere sulla disciplina giuridica dei beni culturali e ambientali. Il lavoro più impor-

(89) “*Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato*”.

tante frutto di tale collaborazione è senz'altro il testo *I beni culturali e ambientali*, Giuffrè, I edizione 1978 pp. 682, III edizione, 1995, pp. 774, compreso nella prestigiosa collana “*Commentario di legislazione amministrativa*” fondata da F. Piga e diretta da R. Laschena. Vi è una sistemazione completa ed organica di una materia squisitamente poliedrica nella vigenza delle fondamentali leggi 1° giugno 1939, n. 1089 (tutela delle cose d'interesse artistico o storico) e 29 giugno 1939, n. 1497 (protezione delle bellezze naturali), poi abrogate e sostituite dal D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali), a sua volta abrogato e sostituito dal D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio). La consultazione del testo è ancora utile, atteso che vi è continuità di disciplina negli istituti caratterizzanti. Vengono esposti: i principi generali dei beni culturali ed ambientali; l'organizzazione amministrativa (il Ministero per i beni culturali e ambientali e le Regioni); i beni (tipologia e procedimenti di individuazione); la gestione dei detti beni e quindi: conservazione, tutela ambientale, godimento pubblico, circolazione, acquisti dello Stato, commercio ed esportazione dei beni culturali; espropriazione per interesse culturale; ritrovamenti e scoperte, gestione del vincolo paesistico; sistema sanzionatorio.

La materia dei beni culturali e ambientali risulta tipicamente pluridimensionale e interdisciplinare ed appare variamente regolata e interessata così dal costituzionale come dal civile, dall'internazionale - e segnatamente dal comunitario - dall'amministrativo e dal penale. Il dato unificatore del lavoro consiste, in definitiva, nel comune patrimonio di consapevolezza del fatto che ognuno dei temi affrontati non può essere compiutamente risolto se non ricorrendo alle indicazioni fornite da tutti i rami del diritto con esso interferenti e nella altrettanto percezione della norma come dato storico-sociologico, condizionato dai tempi e dalle strutture; momento di un divenire la cui analisi non può prescindere né dallo studio del passato né da quello dei mutamenti della società civile e della relativa coscienza. Basti citare, al riguardo, l'ampio risalto dato al profilo dell'interferenza fra regime dei beni e problematica degli strumenti urbanistici; dato indicativo - insieme con molti altri analoghi - della linea di lavoro seguita dagli Autori, attenti sempre più che al momento astratto e statico della norma a quello concreto e dinamico del divenire del diritto vivente (90).

Per l'Enciclopedia del diritto della Giuffrè ha redatto la voce *Parchi*, vol. XXXI, 1981, pp. 623-638 ed altresì la voce *Raccolta d'arte*, vol. XXXVIII, 1987, pp. 171-175.

Ha scritto altresì la voce “*Avvocatura dello Stato*” sulla Enciclopedia Giuridica Treccani, vol. IV, Roma 1988, pp. 1-5.

(90) Su tali aspetti la recensione di I.F. CARAMAZZA, in *Rass. Avv. Stato*, 1979, II, pp. 115-116.

Ha scritto, poi, l'articolo *Il Ministero dell'Ecologia*, in Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana, 1984, 226 ss.

25. Ignazio Francesco Caramazza

Ignazio Francesco Caramazza è entrato nell'Avvocatura dello Stato nel 1964 all'età di ventisette anni; è stato Segretario Generale, Vice Avvocato Generale ed, infine, Avvocato Generale.

Sottosegretario di Stato per l'interno, quale membro tecnico del Governo, dal 23 gennaio 1995 al 16 maggio 1996 con il Governo Dini. Membro della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per oltre un trentennio, dal 1991 al 2024.

Per l'Enciclopedia giuridica Treccani è autore della voce *Documentazione e documento II) DIRITTO AMMINISTRATIVO* (con Paola Palmieri), vol. XI, 1994, pp. 1-7.

È stato uno degli autori del libro sul Centenario dell'Avvocatura dello Stato, il più volte citato volume *L'Avvocatura dello Stato, Studio storico giuridico per le celebrazioni del centenario*, Istituto Poligrafico dello Stato, 1976, avendo redatto le parti relative a "*L'Avvocato Regio nel Granducato di Toscana*" (pp. 185-239) e "*Alcuni contributi dell'Avvocatura dello Stato nello svolgimento dei giudizi di costituzionalità*" (pp. 498-509).

Caramazza, quale giurista, si è occupato prevalentemente di temi relativi alla giustizia e al processo amministrativo, specie nei rapporti di confine con le altre giurisdizioni, e della difesa dello Stato in giudizio, anche con aspetti comparatistici. Tanto a mezzo di interventi in Convegni, saggi, studi ed articoli, in un arco quarantennale (91). L'intenso lavoro di Caramazza è documentato sulla Rassegna dell'Avvocatura dello Stato. Nell'editoriale, contenuto nella Rassegna del 2012, n. 2, pp. 1 e ss. il direttore Giuseppe Fiengo - all'epoca Avvocato Distrettuale dello Stato di Napoli - evidenzia: "*Il 30 settembre 2012 l'avv. Ignazio F. Caramazza, ha lasciato, per raggiunti limiti di età, la carica di Avvocato Generale dello Stato, alla quale era stato chiamato dal Governo il 1° marzo 2010. Chi sfoglia, magari anche solo sul web, la collezione della "Rassegna Avvocatura dello Stato", trova, a partire dal 1965, un riferimento costante ad articoli, studi, interventi ed, in generale, a scritti dell'avv. Ignazio F. Caramazza: dalle prime esperienze di commento sul codice penale ai grandi temi sulla storia e sull'evoluzione del diritto costituzionale ed amministrativo, fino ad un intero volume della Ras-*

(91) Esemplificativa di tale lavoro è la relazione "*L'Avvocatura dello Stato nella storia e nell'esperienza degli altri paesi*" al Primo Congresso Nazionale degli Avvocati e Procuratori dello Stato "*L'Avvocatura dello Stato verso il 2000 nel solco della tradizione*", tenutosi a Firenze dal 2 al 4 giugno 1989 (in *Atti del Primo Congresso Nazionale degli Avvocati e Procuratori dello Stato*, 1989, MCS Congress, pp. 27-63).

segna dedicato al conflitto di attribuzione con la Procura della Repubblica di Milano sul caso Abu Omar a lui affidato per la difesa. Oltre alla continuità dell'impegno di studio e riflessione, messo in tanti anni a disposizione dei colleghi dell'Avvocatura, in questa lunga carrellata di scritti colpisce - per quanti hanno avuto occasione di conoscerlo nella concreta attività d'Istituto - la profonda interazione che si coglie tra la rigorosa qualità scientifica, l'eleganza nell'argomentare e la solidità delle tesi con il modo razionale e concludente di svolgere dall'altra parte il lavoro professionale e gli impegni istituzionali: al Ministero degli Interni, a tre lustri di distanza, ancora ricordano con apprezzamento il suo razionale e proficuo impegno come sottosegretario nel Governo Dini. La stessa recente decisione (molto apprezzata) di mantenere in vita, nella situazione di gravi difficoltà economiche di questi anni, anche l'edizione a stampa della "Rassegna Avvocatura dello Stato" indica in realtà come, per Ignazio Caramazza, non fosse concepibile la continuità nella sua attività professionale ed istituzionale senza un correlato riferimento al rigore logico che la redazione di scritti da pubblicare (e da leggere con l'attenzione che si dedica "alla carta") necessariamente impongono. In questo contesto la sua esperienza di avvocato dello Stato, e poi di Avvocato Generale, può quindi essere letta, per essere compresa nei suoi tratti distintivi, nella chiave elitaria della cultura giuridica, dell'argomentare accurato ed attento alle prassi e delle scelte sue tutte, anche quelle eventualmente non condivise, fondate comunque su un ragionare lucido, puntuale, "scientifico". Le esperienze svolte da Ignazio F. Caramazza nella commissione governativa sul procedimento amministrativo e sull'accesso (la legge n. 241 del '90) mostrano che l'idea guida è stata quella di appartenere ad un Istituto che, sin dall'origine e nel suo concreto operare, dovesse sempre conservare il suo modo di porsi all'esterno in maniera sobria, elegante ed efficace [...]. Segue l'elenco delle pubblicazioni di Caramazza nella Rassegna dell'Avvocatura dello Stato (92).

(92) *Le forche caudine dell'art. 5 del codice penale*, 1965, I, 855; *Mutata destinazione dei prodotti petroliferi e fraudolento procacciamento di buoni speciali*, 1966, I, 248; *In tema di repressione penale dei danneggiamenti recati al patrimonio storico, artistico ed archeologico nazionale*, 1966, I, 744; *In tema di competenza per connessione*, 1977, I, 289; *L'Avvocatura Generale dello Stato e l'archivio del contenzioso delle amministrazioni pubbliche e delle consultazioni*, 1978, II, 115; *L'istruttoria nel processo amministrativo: brevi note ai margini di un progetto di riforma*, 1980, II, 39; *L'equo canone nella locazione di immobili urbani: natura dei compiti dell'ISTAT; giudice competente nelle relative controversie, "anno precedente" cui riferire la valutazione*, 1981, I, 736; *Il congresso di Messina del 3-8 novembre 1981*, 1981, II, 27; *In tema di responsabilità civile per fatto del giudice*, 1982, I, 297; *Depenalizzazione e decriminalizzazione nel diritto comparato*, 1982, II, 125; *Banche dei dati e privacy del cittadino: il sistema svedese*, 1983, II, 13; *L'accesso dei cittadini ai documenti della pubblica amministrazione*, 1984, II, 141; *La prova nel processo amministrativo*, 1985, II, 87 (*); *Le misure cautelari nel processo amministrativo*, 1986, II, 87 (*); *Interesse legittimo e procedimento*, 1988, II, 1 (*); *Il "diritto civile e politico" del cittadino nella cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria: ipotesi di genesi storica dell'interesse legittimo*, 1988, II, 83 (*); *L'atto amministrativo illegittimo e la dottrina dell'"ultra*

26. Conclusione.

Per quanto esposto nei paragrafi precedenti, emerge che nei centocinquant'anni della loro attività gli Avvocati dello Stato, oltre che svolgere con dignità ed onore il proprio compito di difendere e consigliare le Amministrazioni dello Stato, hanno svolto un ruolo di primo piano nella scienza giuridica, specie del diritto pubblico, nelle varie e mutevoli fasi storiche, a partire dai primordi dello Stato unitario (nel quale vi era un processo di assestamento delle Istituzioni) fino all'epoca attuale caratterizzata da una accelerazione informatica dell'agire.

vires", 1989, I, 354; *Avvocatura dello Stato e giustizia amministrativa*, 1989, II, 1 (*); *La giurisdizione amministrativa (100 anni dopo l'istituzione della IV sezione del Consiglio di Stato)*, 1990, II, 1 (*); *L'avvocato del processo amministrativo*, 1990, II, 11 (*); *Il processo amministrativo nella sua evoluzione storica*, 1990, II, 57 (*); *La nuova disciplina degli stupefacenti al vaglio della Corte Costituzionale*, 1991, I, 199 (*); *L'attività della SIAE nella gestione economica dei diritti d'autore*, 1991, I, 393 (*); *Concessione di committenza e giurisdizione*, 1991, I, 459 (*); *Appunti sulla tutela cautelare nel processo amministrativo*, 1992, II, 1 (*); *Problemi attuativi della legge numero 241/90*, 1993, II, 1 (*); *L'unicità della giurisdizione: un mito ricorrente*, 1993, II, 89; *Effettività della tutela: ottemperanza*, 1994, II, 93 (*); *Da una amministrazione senza giudice verso una giustizia senza amministrazione?*, 1997, II, 3; *Il segreto di Stato*, 1998, I, 23; *Brevi note sull'incidente di costituzionalità nella fase cautelare*, 1998, I, 255; *L'informe creatura cambia ancora volto*, 1999, II, 87; *Equiordinazione dei poteri nei conflitti dinanzi alla Corte*, 2000, I, 25; *Epilogo di un conflitto tra potere politico e potere giudiziario in tema di segreto di Stato*, 2000, I, 39; *In ricordo di Massimo Severo Giannini*, 2001, I, 18; *Risarcimento del danno e giudizio amministrativo*, 2001, I, 30; *I limiti costituzionali della giurisdizione esclusiva*, 2001, II, 26; *Pubblica Amministrazione e tutela del cittadino*, 2002, I, 319; *Incidente di costituzionalità e giurisdizione in sede di giudizio cautelare amministrativo. Un dialogo difficile tra complessità e incomprensioni*, 2003, I, 220; *Il principio "simul stabunt, simul cadent" nello statuto regionale siciliano*, 2003, III, 145; *Limiti all'irresponsabilità del Presidente della Repubblica*, 2004, II, 547; *Le nuove frontiere della giurisdizione amministrativa (dopo la sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004 n. 204)*, 2004, III, 741; *Federalismo e autonomie locali*, 2004, IV, 1041; *Intervento per l'assegnazione del Premio Antonio Sorrentino 2005*, 2005, I, VII; *Funzione pubblica e giurisdizione*, 2005, III, 280; *Cenni storici, funzioni ed organizzazione dell'Avvocatura dello Stato: relazione all'incontro tenutosi il 1° marzo 2006 a Rabat (Marocco)*, 2006, I, 10 (*); *Concessione della grazia, conflitto tra poteri dello Stato*, 2006, I, 109; *Prime evoluzioni della giustizia amministrativa: contributi dell'Avvocatura erariale*, 2007, III, 5 (*); *Il segreto di Stato: atto III. Con la risoluzione dei sei conflitti di attribuzione la Corte costituzionale completa la relativa disciplina*, 2009, I, 13; *Discorso di insediamento dell'Avvocato Generale Ignazio Francesco Caramazza. Roma, 14 ottobre 2012, Sala Vanvitelli, Palazzo S. Agostino*, 2010, IV, 6; *Intervento dell'Avvocato Generale dello Stato avv. Ignazio Francesco Caramazza in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2011*, 2011, I, 1; *Audizione dell'Avvocato Generale davanti alla Commissione giustizia della Camera. Legge 117/88*, 2011, I, 7; *Conferimento del dottorato in legge "honoris causa" all'Avvocato Generale dello Stato. Loyola University di Chicago*, 21 maggio 2011, 2011, II, 1; *Conferimento del Premio Aldo Sandulli 2011 all'Avvocato Generale dello Stato. Motivazione del premio e testo del ringraziamento*, 2011, IV, 1; *"Lectio magistralis" dell'avv. Ignazio Francesco Caramazza: "La difesa dello Stato in giudizio e la soluzione italiana"*. Introduce il dott. Gianni Letta. Roma, Università Luiss "Guido Carli", Sala delle Colonne, 2012, I, 1; *Intervento dell'Avvocato Generale dello Stato in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2012*, 2012, I, 32; *Potere giudiziario e diritto europeo*, 2012, I, 63 (*); *Il patrocinio dello Stato italiano dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo. Attività svolte e considerazioni generali*, 2012, II, 7; *Europa: l'unico continente che ha un contenuto*, 2012, II, 39.

Le pubblicazioni che recano l'asterisco (*) sono fatte con un coautore.

Solo per fare dei nomi, Nicola Stolfi, Francesco Menestrina, Nicola Catalano hanno operato da protagonisti nella scienza, rispettivamente, del diritto civile, del diritto processuale civile e del diritto comunitario.

Tanto è la conseguenza, come già rilevato nella introduzione, degli stimoli somministrati dalla complessità e varietà del contenzioso oltre che degli interessi scientifici individuali, in uno alla severa selezione per l'ingresso nell'Istituto.